Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 14 del 19 gennaio 1953

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 19 gennaio 1953 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3389.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Pascalis Giovanni fu Luigi, in comune di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951 n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di De Pascalis Giovanni fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Lecce (provincia di Lecce);

Considerato che il summominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 20 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano paricolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Pascalis Giovanni fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lecce (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 24.19.81, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 31. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Ditta De Pascalis Giovanni fu Luigi in comune di Lecce (provincia di Lecce) trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 712)					
Scorpo	233	18	—	Seminativo	5ª	3	48	06	278,45
Tubule	234	1	—	Id.	4ª	5	78	32	1.012,06
				Totali		9	26	38	1.290,51

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Rossi Gennaro;
Est: con strada vicinale da Acaja a S. Cataldo;
Sud: con proprietà Luperto Giuseppe;
Ovest con proprietà Luperto Giuseppe fratelli Rizzo fu Pasquale ed altri.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 712)					
Ronza	234	2	—	Seminativo	4ª	2	14	81	375,92
Id.	234	3	—	Id.	4ª	3	11	96	545,93
				Totali		5	26	77	921,85

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Carlino Luigi, Guarini G. Battista:
Est: con limite di confine del comune di Vernole;
Sud: con proprietà Rugge Liberato, Rugge Mario Luigi:
Ovest: con strada vicinale da Acaya a S. Cataldo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 712)					
Aia	234	4	—	Seminativo	4ª	4	76	26	833,46
Gesuizzo	234	5	—	Id.	4ª	2	45	80	430,15
Acquarella	234	6	—	Id.	4ª	2	44	60	428,05
				Totali		9	66	66	1.691,66

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con il limite del confine col comune di Vernole;

Est e Sud: con la strada vicinale Mendola-Lupis e con il limite di confine col comune di Vernole;

Ovest: con proprietà Rugge Anna e Rugge Liberato.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 453.070,75 (quattrocentocinquantatremilasettanta e cent. 75) per il 1° Corpo; di L. 322.647,50 (trecentoventiduemilaseicentoquarantasette e cent. 50) per il 2° Corpo e di L. 592.081,00 (cinquecentonovantaduemilaottantuno) per il 3° Corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	9	26	38	1.290,51
2° Corpo	5	26	77	921,85
3° Corpo	9	66	66	1.691,66
In complesso	24	19	81	3.904,02

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.367.799,25 (unmilionetrecentosessantasettemilasettecentonovantanove e cent. 25) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3390.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Pascalis Giovanni fu Luigi, in comune di Vernole (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339; e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Pascalis Giovanni fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Vernole (provincia di Lecce);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 20 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la rasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Pascalis Giovanni fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Vernole (provincia di Lecce), per una superficie di ettarri 82.82.35, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 30. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Ditta De Pascalis Giovanni fu Luigi in comune di Vernole (provincia di Lecce) trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catàstale n.* 963)					
Le Specchie	9	11	—	Seminativo	2ª	1	84	25	644,88

Il terreno sopradescritto confina:
Nord con proprietà Vestito Vito-Donato;
Est: con tratto di strada alla vicinale Mendola-Lupis;
Sud: con strada vicinale Mendola-Lupis;
Ovest: con limite di confine del comune di Lecce.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 963)					
La Specchia	9	7	—	Pascolo	2ª	0	50	03	20,01
Id.	9	8	—	Seminativo	2ª	2	09	20	732,20
Id.	9	9	—	Pascolo	2ª	0	24	05	9,62
				Totali		2	83	28	761,83

I terreni sopradescritti confinano:
Est: con proprietà Guerra Cosimo;
Sud: con strada vicinale Mendola-Lupis;
Ovest: con proprietà Carlino Luigi, Prebenda, Parrocchiale di Acaja.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 963)					
Le Campane	8	1	—	Seminativo	3ª	14	00	88	3.782,38
Id.	8	2	—	Id.	1ª	2	52	70	1.187,69
Id.	8	17		Id.	3ª	0	88	70	239,49
Mendola	9	16	—	Ficheto	1ª	0	05	95	34,21
Id.	9	17	—	Fabbr. rur.	—	0	12	07	-
Id.	9	18	—	Ficheto	1ª	0	19	62	112,82
Id.	9	19	—	Seminativo	1ª	2	55	41	1.200,43
Id.	9	20	-	Id.	2ª	0	84	85	296,98
Id.	9	73	—	Id.	2ª	3	26	62	1.143,17
Id.	9	74	—	Id.	2ª	1	80	83	632,90
				Totali		26	27	63	8.630,07

I terreni sopradescritti confinano:
Est-Ovest: con strada vicinale Mendola-Lupis, sono intersecati e confinano:
Nord: con strada vicinale Mendola-Lupis e con limite di confine del comune di Lecce;
Est: con proprietà Palmarini Augusto;
Sud: con proprietà della Chiesa di Pisignano ed altre;
Ovest: con strada comunale Fosse e con proprietà Ruggè Concettina.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n.* 963)					
Masseria Pier De Noè	23	11		Seminativo	3ª	3	98	98	1.077,25

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con proprietà Chillino Felicia;
Est: con proprietà De Giorgi Giorgio;
Sud: con strada comunale Acaja-Vanze

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				5° CORPO (*Partita catastale n.* 983/bis)					
La Macchia	25	15		Seminativo arb.	2ª	0	15	64	65,69
Id.	25	16	—	Seminativo	2ª	0	15	34	53,69
				Totali		0	30	98	119,38

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà De Giorgio Giuseppe;
Est: con proprietà De Giorgio Alberto;
Sud: con proprietà De Giorgio Anna-Maria;
Ovest: con strada Acaja-Vanze.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				6° CORPO (*Partita catastale n.* 983/bis)					
Picarelle	25	26		Seminativo	4ª	1	88	20	329,35
Id.	25	27	—	Id.	3ª	1	25	37	338,50
Id.	25	28	—	Pascolo	2ª	31	52	10	1.260,84
Id.	25	29	—	Seminativo	3ª	0	89	88	242,68
Id.	25	30		Id.	3ª	1	43	60	387,72
Id.	25	48	—	Id.	3ª	1	53	44	414,29
Id.	25	49	—	Pascolo	2ª	0	36	88	14,75
Id.	25	50	—	Id.	2ª	1	11	94	44,78
Id.	25	51		Id.	2ª	7	55	82	302,33
				Totali		47	57	23	3.335,24

I terreni sopradescritti confinano
Nord, con proprietà Totaro Filamaria e strada comunale demanio Vanze;
Est, con strada comunale demanio Vanze;
Sud con strada comunale delle Ficherelle;
Ovest: con proprietà Sansonetti Giuseppe, De Giorgi Giorgio, De Giorgi Oronzo.

L'indennità di espropriazione offerta per il 1° Corpo è di L. 219.259,20) (duecentodiciannovemiladuecentocinquantanove e cent. 20); per il 2° Corpo è di L. 256.799,95 (duecentocinquantaseimilasettecentonovantanove e cent. 95); per il 3° Corpo è di L. 2.930.451,95 (duemilioninovecentotrentamilaquattrocentocinquantuno e cent. 95); per il 4° Corpo è di L. 371.651,25 (trecentosettantunmilaseicentocinquantuno e cent. 25); per il 5° Corpo è di L. 37.304,70 (trentasettemilatrecentoquattro e cent. 70); per il 6° Corpo è di L. 1.022.488,55 (unmilionventiduemilaquattrocentottantotto e cent. 55) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	1	84	25	644,88
2° Corpo	2	93	28	761,83
3° Corpo	26	27	63	8.630,07
4° Corpo	3	98	98	1.077,25
5° Corpo	0	30	98	119,38
6° Corpo	47	57	23	3.335,24
In complesso	82	82	35	14.568,65

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 4.837.955,60 (quattromilioniottocentotrentasettemilanovecentocinquantacinque e cent. 60) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3391.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Pascalis Giovanni fu Luigi, in comune di Meledugno (Lecce).

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compliato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazio-Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di De Pascalis Giovanni fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Melendugno (provincia di Lecce);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 otto-

bre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo:

Udito il parere, in data 20 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 1 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Pascalis Giovanni fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Melendugno (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 142.36.99, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 29. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Ditta De Pascalis Giovanni fu Luigi in comune di Melendugno (provincia di Lecce) trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 5592)					
M. Costarella	75	23	—	Vigneto	2ª	2	00	57	1.704,84
Id.	75	24	—	Id.	2ª	1	78	60	1.518,10
				Totali		3	79	17	3.222,94

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Coppola Salvatore;

Sud: con strada vicinale Bosco Coppola-Cipollaro;

Ovest: con strada vicinale Masseria Costarella e con proprietà De Pascalis Carlo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 1083)					
M. Brunesi	61	2	—	Semin. arb.	2a	0	12	34	34,55
Id.	61	1	—	Pascolo	1a	1	02	79	82,23
Id.	61	3	—	Fabbr. rur.	—	0	15	41	—
Id.	61	4	—	Seminativo	3a	0	16	13	43,55
Id.	61	5	—	Id.	3a	2	06	20	556,74
Id.	61	6	—	Id.	2a	17	88	14	5.543,23
Id.	61	7	—	Id.	3a	20	41	79	5.512,83
Id.	61	9	—	Id.	4a	2	34	32	328,05
Id.	61	10	—	Id.	3a	4	54	66	1.227,58
Id.	63	1	—	Pascolo	2a	3	35	76	167,88
Id.	63	2	—	Seminativo	3a	2	44	95	661,36
Id.	63	3	—	Id.	2a	0	91	49	283,62
Id.	63	4	—	Id.	3a	1	59	99	431,97
Id.	63	5	—	Id.	1a	1	42	52	598,58
Id.	63	6	—	Inc. prod.	un.	10	87	72	152,28
M. Barone di Muro	63	7	—	Pascolo	2a	5	81	87	290,94
Id.	63	8	—	Seminativo	3a	3	90	94	1.055,54
Id.	63	9	—	Id.	2a	2	55	14	790,93
Id.	64	1	—	Pascolo	2a	0	28	20	14,10
Id.	64	2	—	Seminativo	2a	1	65	11	511,84
Id.	64	3	—	Id.	3a	8	70	22	2.349,59
Id.	64	4	—	Id.	1a	8	24	02	3.460,88
Id.	64	5	—	Id.	4a	3	14	04	439,66
Id.	64	6	—	Id.	2a	9	43	05	2.923,46
Id.	64	7	—	Corte rurale.	—	0	33	48	—
Id.	64	8	—	Seminativo	1a	2	69	78	1.133,08
Id.	64	9	—	Id.	2a	0	93	22	288,98
Id.	64	10	—	Pascolo	2a	0	89	91	44,96
Id.	64	11	—	Seminativo	3a	7	62	47	2.058,67
Id.	65	1	—	Id.	3a	0	44	65	120,56
Id.	65	2	a	Pascolo	2a	9	21	51	460,76
Id.	65	10	c	Seminativo	2a	3	36	00	1.041,60
				Totali		138	57	82	32.610,00

I terreni sopradescritti confinano:

Nord con proprietà De Pascalis Vito, Gabrieli Salvatore;

Est: con proprietà Gabrieli Luigi, Demanio pubblico dello Stato e con strada comunale S. Andrea;

Sud con strada comunale S. Andrea;

Ovest con proprietà Gabrieli Luigi.

I terreni sopradescritti sono intersecati nel senso ovest-sud con la strada comunale S. Andrea.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.111.914,30 (unmilionecentoundicimilanovecentoquattordici e cent. 30) per il 1° Corpo e di L. 11.039.011,15 (undicimilionitrentanovemilaundici e cent. 15) per il 2° Corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	3	79	17	3.222,94
2° Corpo	138	57	82	32.610,00
In complesso	142	36	99	35.832,94

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 12.150.925,45 (dodicimilionicentocinquantamilanovecentoventicinque e cent. 45), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3392.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Peppo Ottavio fu Federico, in comune di Lucera (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di De Peppo Ottavio fu Federico, per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di De Peppo Ottavio fu Federico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 8.64.26, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 36. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Ditta De Peppo Ottavio fu Federico in comune di Lucera (provincia di Foggia) trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 3319)					
Brecciulli	31	131	a	Seminativo	1ª	7	91	30	3.956,50
Id.	31	171	—	Incolto produttivo	un.	0	20	00	4,00
Id.	31	132	—	Seminativo	1ª	0	52	96	264,78
				Totali Corpo unico		8	64	26	4.225,28

I terreni sopradescritti confinano
Nord-Ovest con la strada provinciale Lucera-S. Severo
Est con proprietà dello stesso De Peppo Ottavio.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.077.426,40 (unmilionesettantasettemilaquattrocentoventisei e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3393.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di De Ruggieri Felice fu Filippo, in comune di Tursi (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 67

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di De Ruggieri Felice fu Filippo, per i terreni ricadenti nel comune di Tursi (provincia di Matera);

Considerato che il sunnominato ha presentato ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni, compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato, ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Ruggieri Felice fu Filippo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tursi (provincia di Matera), della superficie di ettari 205.52.51, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 110.00.74, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità. in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 95.51.77.

Art 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nela Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 32. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Ditta de Ruggieri Felice di Filippo in comune di Tursi (provincia di Matera) trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO

(*Partita catastale n.* 3132)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Golfo	65	57	—	Seminativo	1a	7	17	74	2.296,77
Id.	65	58	—	Id.	2a	37	93	97	11.381,89
Id.	65	66	—	Id.	2a	26	80	25	8.040,75
Id.	65	67	—	Pascolo cespugliato	2a	0	89	30	53,58
Id.	65	68	—	Id.	2a	6	29	34	377,60
Id.	65	84	—	Seminativo	3a	9	49	90	2.184,77
Id.	65	15	—	Id.	1a	4	42	00	1.414,40
				Totali		93	02	50	25.749,76

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la strada vicinale Panarici e con proprietà dello stesso;
Sud ed *Ovest:* con proprietà dello stesso.

2° CORPO

(*Partita catastale n.* 3132)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Golfo	65	17	—	Seminativo	1a	3	73	92	1.196,54

Il terreno sopradescritto confina:
Nord ed *Est:* con lo stesso;
Sud: con una strada comunale del Golfo.

3° CORPO

(*Partita catastale n.* 3132)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Ponarace	64	41	—	Seminativo	2a	13	24	32	3.972,96

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-Ovest: con proprietà dei germani De Ruggieri;
Est: con la strada vicinale Panarici;
Sud: con la strada vicinale Tursi-Policoro.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 7.382.088,30 (settemilionitrecentottantaduemilaottantotto e cent. 30) per il 1° Corpo; di L. 341.013,90 (trecentoquarantunmilatredici e cent. 90) per il 2° Corpo; di L. 1.132.293,60 (unmilionecentotrentaduemiladuecentonovantatre e cent. 60) per il 3° Corpo; salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1º Corpo	93	02	50	25.749,76
2º Corpo	3	73	92	1.196,54
3º Corpo	13	24	32	3.972,96
In complesso	110	00	74	30.919,26

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 8.855.395,80 (ottomilioniottocentocinquantacinquemilatrecentonovantacinque e cent. 80) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla Ditta De Ruggieri Felice di Filippo in comune di Tursi (provincia di Matera) costituenti il Terzo Residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1º CORPO (*Partita catastale n.* 3132)					
Anglona	66	16	—	Pascolo cesp.	2ª	0	70	92	42,55
Id.	66	14	—	Seminativo	3ª	36	91	36	8.490,13
Id.	66	5	—	Pascolo cesp.	2ª	33	09	67	1.985,80
Id.	66	28	—	Seminativo	3ª	1	08	44	249,41
Id.	66	3	—	Pascolo cesp.	1ª	10	01	71	801,37
Id.	66	4	—	Seminativo	3ª	4	38	58	1.008,73
				Totali		86	20	68	12.577,99

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà dello stesso, con la strada provinciale Tursi-Policoro e con la strada comunale della Marina;
Est: con proprietà dello stesso;
Sud: con Fosso Trafane.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2º CORPO (*Partita catastale n.* 3132)					
Golfo	65	57	—	Seminativo	1ª	4	41	74	1.413,57
Id.	65	58	—	Id.	2ª	4	89	35	1.468,06
				Totali		9	31	09	2.881,63

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-Est ed *Ovest:* con proprietà dello stesso;
Sud: con la strada provinciale Tursi-Policoro.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	86	20	68	12.577,99
2° Corpo	9	31	09	2.881,63
In complesso	95	51	77	15.459,62

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3394.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Biase Giovanni di Luigi, in comune di Troia (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Di Biase Giovanni di Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Troia (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione, e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dello articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 20 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Di Biase Giovanni di Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Troia (provincia di Foggia), della superficie di ettari 82.11.66, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 56.67.70, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 25.43.96.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 33. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Ditta Di Biase Giovanni di Luigi in comune di Troia (provincia di Foggia) trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2270)					
S. Giusto	19	1	c	Pascolo.	1ª	8	44	00	1.519,20
Id.	19	1	b	Seminativo	1ª	48	23	70	27.736,32
				Totali		56	67	70	29.255,52

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-Ovest: con la stessa proprietà;
Nord-Est: col comune di Foggia:
Sud-Est: con la stessa proprietà;
Sud-Ovest: con la stessa proprietà.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 7.452.561,60 (settemilioniquattrocentocinquantaduemilacinquecentosessantuno e cent. 60) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla Ditta Di Biase Giovanni di Luigi in comune di Troia (provincia di Foggia), costituenti il Terzo Residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2270)					
S. Giusto	19	1	b	Seminativo	1ª	25	43	96	14.627,75

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-Ovest: con la strada provinciale Traversa Barone Troja;
Nord-Est: con proprietà dello stesso;
Sud-Est: con proprietà dello stesso;
Sud-Ovest: con proprietà di Di Biase Nicola Maria.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3395.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Fazio Arnaldo fu Felice, in comune di San Severo (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Di Fazio Arnaldo fu Felice, per i terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 20 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Di Fazio Arnaldo fu Felice, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 14.05.71, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nela Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 34. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Ditta Di Fazio Arnaldo fu Felice in comune di San Severo (provincia di Foggia) trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 10663)									
Risecata	49	61	—	Seminativo	2ª	14	05	71	6.044,55

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con lo stesso Di Fazio Arnaldo;
Est: con la strada di proprietà Cicerale;
Sud: con Cicerale Luigi;
Ovest: con proprietà Staduta (Ocone).

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.571.583,00 (unmilionecinquecentosettantunmilacinquecentoottantatrè e cent. zero), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 320 e dello art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3396.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Lella Maria - Vittoria, Vittorio Emanuele, Luigi e Francesco fu Ignazio, in comune di San Giovanni Rotondo (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Di Lella Maria-Vittoria, Vittorio Emanuele, Luigi e Francesco fu Ignazio, per i terreni ricadenti nel comune di San Giovanni Rotondo (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 20 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Di Lella Maria-Vittoria, Vittorio Emanuele, Luigi e Francesco fu Ignazio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Giovanni Rotondo (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 30.11.71, corrispondente alla quota di pertinenza di Di Lella Maria-Vittoria fu Ignazio, specificamente descritta nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 35. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Ditta Di Lella Maria Vittoria fu Ignazio in comune di San Giovanni Rotondo (privincia di Foggia) trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

CORPO UNICO
(*Partita catastale n.* 6852)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Posta delle Capre	130	4	—	Seminativo	2ª	0	95	88	373,93
Id.	130	11	a	Id.	2ª	1	72	10	671,19
Id.	130	15	a	Id.	2ª	0	88	80	346,32
Id.	130	27	—	Id.	2ª	0	97	52	380,33
Id.	130	30	—	Id.	2ª	1	00	75	392,92
Id.	130	33	—	Id.	2ª	0	49	10	191,49

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue : CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 6852)					
Ischia Labbate.	130	35	a	Seminativo	2ª	2	38	72	931,01
Id.	130	13	a	Id.	2ª	6	23	71	2.869,07
Id.	130	13	b	Id.	2ª	0	14	30	65,78
Id.	130	13	c	Id.	2ª	0	15	40	70,84
Id.	130	13	d	Id.	2ª	1	18	00	542,80
Id.	130	13	f	Id.	2ª	0	06	16	28,33
Id.	130	5	c	Id.	1ª	0	18	15	83,59
Id.	130	5	d	Id.	1ª	13	73	12	6.316,35
					Totali	30	11	71	13.263,85

I terreni sopradescritti confinano:

Nord : con la strada di bonifica Perlegarganiere e piccoli proprietari;
Est : con Squarcella Nicola di Matteo;
Sud : col Consorzio Generale di Bonifica;
Ovest : con Bramante Michele di Giuseppe, Demanio dello Stato ed altri.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.984.366,25 (duemilioninovecentottantaquattromilatrecentosessantasei e cent. 25) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3397

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Mola Saverio e Rosa fu Giovanni, in comune di (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Di Mola Saverio e Rosa fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 20 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 dlela legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolaregiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Di Mola Saverio e Rosa fu Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 5.59.33, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 37. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Ditta Di Mola Saverio e Rosa fu Giovanni 1/2 per ciascuno in comune di Foggia (provincia di Foggia) trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1159)					
Masseria Arpetta	27	6	—	Seminativo.	2ª	5	59	33	2.405,12

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-Ovest: con la stessa proprietà;
Nord-Est. con Menga Antonio fu Matteo;
Sud-Est con O. N. C.
Sud-Ovest con Menga Saverio fu Matteo.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 625.331,20 (seicentoventicinquemilatrecentotrentuno e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3398.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Nisi Giuseppe fu Vincenzo, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Di Nisi Giuseppe fu Vincenzo, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 20 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la rifoma fondiaria — nei confronti di Di Nisi Giuseppe fu Vincenzo, relativo ai

terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 6.31.48. specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel presente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito dei visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 38. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Ditta Di Nisi Giuseppe fu Vincenzo in comune di Cerignola (provincia di Foggia) trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero dal foglio di mappa	Numero d. mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1941)					
Pozzo Monaco	405	6	—	Seminativo	3ª	6	31	48	1.894,44

Il terreno sopradescritto confina
Est : con R. Tratturello Stornara-Montemilone ;
Sud e *Ovest :* con proprietà della Ditta stessa.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 511.498,80 (cinquecentoundicimilaquattrocentonovantotto e cent. 80) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REBUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3399.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà D'Orsi Villani Vincenzo e Giovanni fu Luigi Michele, in comune di San Paolo Civitate (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di D'Orsi Villani Vincenzo e Giovanni fu Luigi Michele, per i terreni ricadenti nel comune di San Paolo Civitate (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma

degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di D'Orsi Villani Vincenzo e Giovanni fu Luigi Michele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Paolo Civitate (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 39.14.51, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953

Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 40. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Ditta D'Orsi Villani Vincenzo e Giovanni fu Luigi Michele in parti uguali in comune di San Paolo Civitate (provincia di Foggia) trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951 n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
1° CORPO (*Partita catastale n.* 2030)									
Strada prov.le d'Ischia	29	52	—	Seminativo	4ª	3	38	69	711,25

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con Carile Luisa fu Felice;
Sud-Est: con Tete Ciro di Antonio;
Sud-Ovest: con De Santis Olga fu Giuseppe.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
2° CORPO (*Partita catastale n.* 2030)									
Strada prov.le d'Ischia	29	40	—	Pascolo	3ª	16	20	31	1.944,37
Id.	29	84	—	Id.	2ª	8	81	16	1.586,09
Id.	29	82	—	Seminativo	2ª	10	74	35	4.619,70
				Totali		35	75	82	8.150,16

I terreni sopradescritti confinano :
Nord : con Grimaldi Antonio di Nicola e la Piccirella Domenico ;
Nord-Est : con Venditti Angela fu Alfonso e Altieri Raffaele ;
Sud : con la strada vicinale dei Forconi e con Alborino Lucia fu Paolo;
Ovest : con Alborino Lucia fu Paolo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 199.150,00 (centonovantanovemilacentocinquanta) per il 1° Corpo ; di L. 2.083.737,00 (duemilioniottantatremilasettecentotrentasette) per il 2° Corpo ; salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	3	38	69	711,25
2° Corpo	35	75	82	8.150,16
In complesso	39	14	51	8.861,41

L'indennità di espropriazione totale è di L. 2.282.887,00 (duemilioniduecentottantaduemilaottocentottantasette) salvo determinazione definitiva ai sendi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3400.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di D'Orsi Villani Vincenzo e Giovanni fu Luigi Michele in comune di San Paolo Civitate (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di D'Orsi-Villani Vincenzo e Giovanni fu Luigi Michele, per i terreni ricadenti nel comune di San Paolo Civitate (provincia di Foggia);
Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di D'Orsi-Villani Vincenzo e Giovanni fu Luigi Michele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Paolo Civitate (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 16.26.28, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 39. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Ditta D'Orsi Villani Vincenzo e Giovanni fu Luigi - Michele rispettivamente per le quote del 28,09%, e del 71,91%, in termini di reddito dominicale, in comune di San Paolo Civitate (provincia di Foggia) trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2030)					
Ischia	29	82	—	Seminativo	2ª	15	75	05	6.772,72
Id.	29	32	—	Id.	1ª	0	51	23	307,36
				Totali		16	26	28	7.080,08

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-Ovest: con gli stessi D'Orsi-Villani Vincenzo e Giovanni;
Est: con gli stessi D'Orsi-Villani Vincenzo e Giovanni;
Sud: con Alborino Lucia fu Paolo;
Ovest: con la stessa proprietà e con la strada vicinale Tre Fontane.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.839.284,00 (unmilioneottocentotrentanovemiladuecentottantaquattro× salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. **3401**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Durante Leonardo fu Francesco, in comune di Pisticci (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Durante Leonardo fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Pisticci (provincia di Matera);
Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Durante Leonardo fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pisticci (provincia di Matera) per una superficie di ettari 14.65.59, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 41. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Ditta Durante Leonardo fu Francesco in comune di Pisticci (provincia di Matera) trasferiti in proprietà dell'Ente per l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 9563)					
Scannaturo	132	28	—	Seminativo	1ª	4	64	00	2.041,60
Id.	132	2	—	Id.	2ª	10	01	59	3.605,74
				Totali		14	65	59	5.647,34

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con terreni della stessa proprietà;
Sud: con proprietà fratelli Panetta fu Michele;
Nord-Ovest: con la ferrovia Reggio Calabria-Metaponto;
Sud-Est con fosso.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.550.631,20 (unmilionecinquecentocinquantamilaseicentotrentuno e cent. 20) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3402.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Forquet Lucia fu Federico, in comune di (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Forquet Lucia fu Federico, per i terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 20 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania

— Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Forquet Lucia fu Federico, per i terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 4.98.01, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 42. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Ditta Forquet Lucia fu Federico in comune di Foggia (provincia di Foggia) trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fodiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1241)									
Posta da Piede	61	1	—	Seminativo	2ª	4	98	01	2.141,46

Il terreno sopradescritto confina:
Nord ed Ovest: con la stessa proprietà;
Sud: con il Tratturello Foggia-Castiglione;
Est: con Pedone Raffaella fu Luigi.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 556.779,60 (cinquecentocinquantaseimilasettecentosettantanove e cent. 60) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3403.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fredella Rocco fu Giuseppe, in comune di Ortanova (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Fredella Rocco fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Ortanova (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, numero 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta

istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, individuandolo su terreni compresi in altro piano particolareggiato di espropriazione a nome del medesimo intestato;

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti di Fredella Rocco fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ortanova (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 154.48.59, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 43. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Ditta Fredella Rocco fu Giuseppe in comune di Ortanova (provincia di Foggia) trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fodiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
1° CORPO (*Partita catastale n.* 2205)									
S. Spirito	63	5	—	Seminativo	3a	22	79	77	7.067,29

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con Franconi Maria di Giovanni;
Sud-Est: con Santopietro Alessandro fu Antonio;
Ovest: con strada vicinale S. Spirito.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
2° CORPO (*Partita catastale n.* 2205)									
Grassano	48	136	—	Seminativo	3a	3	90	40	1.210,24

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con Grande Leonardo fu Carlo;
Est: con Lippa fratelli fu Giuseppe ed altri;
Sud: con La Salvia Maria di Carlo;
Ovest: con strada vicinale Novelli.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 2205)					
Grassano	48	111	—	Vigneto.	1ª	5	13	40	5.647,40
Id.	48	139	—	Seminativo	3ª	12	25	80	3.799,98
Riomorto	62	15	—	Id.	3ª	0	16	07	49,62
Id.	62	19	—	Id.	3ª	102	35	21	31.729,15
Id.	62	31	—	Pascolo.	2ª	7	24	00	1.520,40
Id.	62	34	—	Fabbr. rur.	—	0	63	94	—
				Totali		127	78	42	42.746,55

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con Lippa fratelli fu Sebastiano, cin Trecca Francesco di Michele ed altri, con comune di Stornarella e con Novelli Francesco fu Luigi;
Est: con comune di Stornarella;
Sud: con Favatà Maria-Concetta fu Raffaele;
Ovest: con Canale S. Spirito e con Coccia Domenico fu Francesco ed altri.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.908.168,30 (unmilionenovecentottomilacentosessantotto e cent. 30) per il 1° Corpo; di L. 326.764,80 (trecentoventiseimilasettecentosessantaquattro e cent. 80) per il 2° Corpo e di lire 12.104.137,50 (dodicimilionicentoquattromilacentotrentasette e cent. 50) per il 3° Corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	22	79	77	7.067,29
2° Corpo	3	90	40	1.210,24
3° Corpo	127	78	42	42.746;55
In complesso	154	48	59	51.024,08

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 14.339.070,60 (quattordicimilionitrecentotrentanovemilasettanta e cent. 60) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3404.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fredella Rocco fu Giuseppe, in comune di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobde 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti di Fredella Rocco fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nei comuni di Foggia, Ortanova e Cerignola (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'esproprio terreni compresi nel piano particolareggiato

n. 183, pubblicato nel comune di Foggia e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, numero 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nei suddetti piani particolareggiati di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento detta istanza, ha proceduto alla determinazione de terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta :

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti di Fredella Rocco fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia), della superficie di ettari 265.87.04, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 91.47.93, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 174.39.11.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 45. PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Ditta Fredella Rocco fu Giuseppe in comune di Foggia (provincia di Foggia) trasferiti in proprietà dell'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fodiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1935)					
Posta Passo di Corvo.	28	9	—	Pascolo	2ª	2	59	58	545,12
Id.	28	129	—	Seminativo	2ª	13	99	84	6.019,31
Id.	9	19	—	Id.	2ª	5	03	54	2.165,23
Id.	10	11	d	Id.	3ª	17	99	93	5.579,77
Id.	10	11	b	Id.	3ª	35	97	90	11.153,49
Id.	10	11	e	Id.	3ª	2	92	32	906,19
Id.	9	22	—	Id.	2ª	0	80	40	345,72
Id.	9	16	c	Id.	2ª	1	58	36	680,95
Id.	9	16	b	Id.	2ª	0	00	18	0,77
Id.	9	21	—	Id.	2ª	0	03	50	15,05
Id.	28	24	—	Id.	2ª	10	52	38	4.525,23
				Totali		91	47	93	31.936,83

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-Ovest. col torrente Celone,
Sud. con Mancone Gennaro fu Alfonso;
Nord-Est e *Sud-Est*: con la stessa proprietà.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 8.474.519,10 (ottomilioniquattrocentosettantaquattromilacinquecentodiciannove e cent. 10) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla Ditta Fredella Rocco fu Giuseppe, in comune di Foggia (provincia di Foggia) costituenti il terzo residuo, da gravaie di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1935)					
Posta Passo di Corvo.	9	1	—	Pascolo.	2ª	63	92	30	13.423,83
Id.	9	20	—	Seminativo	2ª	17	12	10	7.362,03
Id.	9	19	—	Id.	2ª	42	18	86	18.141,09
Id.	10	11	a	Pascolo.	2ª	30	50	58	6.406,22
Id.	10	11	d	Seminativo	3ª	20	65	27	6.402,35
				Totale		174	39	11	51.735,52

I terreni sopradescritti confinano:
Nord ed Ovest: con il Torrente Celone.
Sud: con proprietà dello stesso.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3405.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fredella Rocco fu Giuseppe, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Fredella Rocco fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia);
Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della lege 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, individuandolo su terreni compresi in altro piano particolareggiato di espropriazione a nome del medesimo intestato;
Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irriga-

zione e la trasformazione fondiaria di Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Fredella Rocco fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 68.36.70, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 44. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Ditta Fredella Rocco fu Giuseppe in comune di Ortanova (provincia di Foggia) trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma dele leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 8227)					
Tramezzo	80	8	—	Seminativo	3ª	62	35	00	18.705,00
Crusta	80	9	—	Id.	3ª	6	01	70	1.805,10
				Totali		68	36	70	20.510,10

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-Est: con O. N. C. e Berlingieri Arturo;
Est: con Berlingieri Arturo fu Pietro;
Sud-Est: con proprietà dello stesso Fredella Rocco e col tratturello Orta-Tresanti;
Sud: con Tarolla Nicola di Tito;
Nord-Ovest: con Berlingieri Arturo di Pietro.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 5.537.727,00 (cinquemilionicinquecentotrentasettemilasettecentoventisette e cent. zero), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950 n. 230 e dello art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3406.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Frezza Michele di Gaetano, in comune di Ortanova (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti

di Frezza Michele di Gaetano, per i terreni ricadenti nel comune di Ortanova (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 20 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e [illegible] della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucanio Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Frezza Michele di Gaetano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ortanova (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 24.26.66, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 46. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Ditta Frezza Michele di Gaetano in comune di Ortanova (provincia di Foggia) trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 696)					
Valle Scodella	59	1	—	Seminativo	3ª	13	50	52	4.186,61

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-Est: con Giungi Ero e Franco Cacciaguerra;
Sud: con Pietropaoli Donata fu Raffaele;
Ovest: con strada vicinale Montemilone.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 696)					
Valle Scodella	59	4	—	Seminativo	3ª	10	76	14	3.336,05

Il terreno sopradescritto confina:
Est: con strada vicinale Montemilone;
Ovest: con strada comunale Ascoli Satriano-Ordona;
Sud-Ovest: con lo stesso Frezza Michele di Gaetano.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.130.384,70 (unmilionecentotrentamilatrecentottantaquattro e cent. 70) per il 1° Corpo e di L. 900.733,50 (novecentomilasettecentotrentatrè e cent. 50) per il 2° Corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
1° Corpo	13	50	52	4.186,61
2° Corpo	10	76	14	3.336,05
In complesso	24	26	66	7.522,66

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 2.031.118,20 (duemilionitrentunomilacentodiciotto e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3407.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Galante Paolo fu Gaetano, in comune di Lesina (Foggia)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Galante Paolo, fu Gaetano, per i terreni ricadenti nel comune di Lesina (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 20 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Galante Paolo, fu Gaetano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lesina (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 227.06.83, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 47. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Ditta Galante Paolo fu Gaetano in comune di Lesina (provincia di Foggia) trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 691)					
Fischino	2	14	—	Pascolo cespugliato	unica	1	00	04	100,04

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-Ovest e Nord: con la strada comunale Lesina-Acquarotta;
Sud-Est: con Zaccagnino Angelina fu Giuseppe.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 691)					
Cornone	20	13	—	Seminativo	3ª	23	35	60	6.773,24
Id.	20	12	—	Incolto produttivo.	un.	13	80	75	276,15
Id.	20	37	—	Pascolo cespugliato	un.	14	21	00	1.421,00
Id.	20	23	—	Incolto produttivo.	un.	27	50	49	550,10
Id.	20	21	—	Pascolo cespugliato	un.	4	10	86	410,86
Id.	20	24	—	Id.	un.	9	03	93	903,93
Id.	20	3	—	Pascolo.	2ª	15	94	75	2.073,17
					Totali	107	97	38	12.408,45

I terreni sopradescritti confinano:
Ovest, Nord-Ovest e Nord: con la strada comunale Lesina-Acquarotta;
Est: con Zaccagnino Angelina fu Giuseppe ed altri;
Sud: con Zaccagnino Angelina ed altri;
Sud-Est: con il Lago di Lesina.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 655)					
Fischino	1	13	—	Seminativo	4ª	79	95	14	13.591,74
Id.	1	14	—	Pascolo cespugliato	un.	2	79	49	279,49
					Totali	82	74	63	13.871,23

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con Zaccagnino Angelina fu Giuseppe;
Est: con Zaccagnino Angelina fu Giuseppe e strada comunale Fortore;
Sud-Est: con Galante Anna fu Gaetano.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n.* 655)					
Rivolta	3	5	—	Pascolo cespugliato	un.	3	61	61	361,61

Il terreno sopradescritto confina

Nord con il territorio del comune di Serracapriola;

Ovest con Galante Giuseppe fu Gaetano;

Est con fratelli Parlato fu Michele.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				5° CORPO (*Partita catastale n.* 717)					
Rivolta	7	6		Seminativo	3ª	13	17	49	3.820,72

Il terreno sopradescritto confina:

Sud-Ovest con la strada comunale Acquarotta-Lesina;

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				6° CORPO (*Partita catastale n.* 717)					
Sperone-Capoposta	7	5	—	Seminativo	3ª	18	55	68	5.381,47

Il terreno sopradescritto confina

Sud-Ovest con la stessa proprietà,

Nord-Est con la strada comunale Acquarotta-Lesina.

L'indennità di espropriazione offerta per il 1° Corpo è di L. 22.509,00 (ventiduemilacinquecentonove e cent. zero); per il 2° Corpo è di L. 3.169.182,55 (tremilionicentosessantanovemilacentottantadue e cent. 55); per il 3° Corpo è di L. 3.868.572,45 (tremilioniottocentosessantottomilacinquecentosettantadue, e cent. 45); per il 4° Corpo è di L. 81.362,25 (ottantunmilatrecentosessantadue e cent. 25); per il 5° Corpo è di L. 1.031.594,40 (unmilionetrentunmilacinquecentonovantaquattro e cent. 40); per il 6° Corpo è di L. 1.452.996,90 (unmilionequattrocentocinquantaduemilanovecentonovantasei e cent. 90), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	1	00	04	100,04
2° Corpo	107	97	38	12.408,45
3° Corpo	82	74	63	13.871,23
4° Corpo	3	61	61	361,61
5° Corpo	13	17	49	3.820,72
6° Corpo	18	55	68	5.381,47
In Complesso	227	06	83	35.943,52

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 9.626.217,55 (novemilioniseicentoventiseimiladuecentodiciassette e cent. 55), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3408.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Giaquili-Ferrini Gian-Ludovico fu Francesco, in comune di Stornara (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 comma primo e 87 comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Giaquili-Ferrini Gian-Ludovico fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Stornara (provincia di Foggia);
Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950 n. 841; per non avere ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;
Udito il parere in data 20 novembre 1952 espresso dalla Commissione parlamentare, nominati a norma degli art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Giaquili-Ferrini Gian-Ludovico fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Stornara (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 42.11.99, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 48. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Ditta Giaquili-Ferrini Gian-Ludovico fu Francesco in comune di Stornara (provincia di Foggia) trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 577)					
Posta Fonte	10	75	—	Orto irriguo.	un.	0	43	08	473,87

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con la strada comunale Ortanova-Stornara;
Sud: con Incarnati Cristina fu Olindo;
Est: con Arrichiello Cristina fu Vito;
Ovest: con Favatà Pasquale fu Alfonso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 577)					
Posta Fonte	11	41	—	Seminativo	3ª	1	69	06	355,03

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-Est: con Maglione Rocco fu Michele;
Est: con De Prospo Maria-Grazia fu Michele;
Sud-Est: con la strada comunale Ortanova-Stornara;
Ovest: con Favatà Raffaele fu Alfonso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 577)					
Posta Fonte	10	23	—	Seminativo	2ª	11	77	80	3.533,40
Id.	10	24	—	Pascolo.	2ª	0	39	20	47,04
Id.	10	18	—	Seminativo	2ª	2	09	80	629,40
Id.	10	22	—	Incolto sterile	—	1	30	45	— —
Id.	10	21	—	Seminativo	2ª	9	41	60	2.824,80
Id.	10	20	—	Pascolo.	2ª	0	97	58	117,10
Id.	10	19	—	Seminativo	2ª	4	41	40	1.324,20
					Totali	30	37	83	8.475,94

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con Favatà Raffaele fu Alfonso;
Sud: con la strada vicinale Capolongo;
Est: con la strada comunale Ortanova-Stornara;
Ovest: con Incarnati Cristina fu Olindo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero foglio mappa	Numero mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n.* 577)					
Posta Fonte	10	69	—	Seminativo	2a	3	06	20	918,60
Id.	10	70	—	Pascolo.	2a	1	47	20	176,64
Id.	10	71	—	Id.	2a	1	34	40	161,28
Id.	10	68	—	Seminativo	2a	3	74	22	1.122,66
				Totali		9	62	02	2.379,18

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la strada vicinale Capolongo;
Sud, Est e Ovest: con Incarnati Cristina fu Olindo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 194.286,70 (centonovantaquattromiladuecentottantasei e cent. 70) per il 1° Corpo; di L. 99.408,40 (novantanovemilaquattrocentotto e cent. 40) per il 2° Corpo; di L. 2.285.221,00 (duemilioniduecentottantacinquemiladuecentoventuno e cent. zero) per il 3° Corpo; e di L. 635.620,00 (seicentotrentacinquemilaseicentoventi e cent. zero) per il 4° Corpo; salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	0	43	08	473,87
2° Corpo	1	69	06	355,03
3° Corpo	30	37	83	8.475,94
4° Corpo	9	62	02	2.379,18
In complesso	42	11	99	11.684,02

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 3.214.536,10 (tremilioniduecentoquattordicimilacinquecentotrentasei e cent. 10), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3409.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Giovinazzi Raffaele fu Nicola, in comune di Castellaneta (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia e Lucania Sezione speciale per la riform. fondiaria -, nei confronti di Giovinazzi Raffaele fu Nicola, per i terreni ricadenti nel comune di Castellaneta (provincia di Taranto);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, individuandolo su terreni compresi in altro piano particolareggiato di espropriazione compilato nei confronti del medesimo;

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Giovinazzi Raffaele fu Nicola, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castellaneta (provincia di Taranto), per una superficie di ettari 192.84.59, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 49. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Ditta Giovinazzi Raffaele fu Nicola in comune di Castellaneta (provincia di Taranto) trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO

(*Partita catastale n.* 1234)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Gaud. Monsignore	75	11	—	Seminativo	3ª	11	49	80	2.644,54
Id.	75	3		Fabbr. rur.		0	33	41	—
Id.	75	4	—	Bosco ceduo	1ª	4	35	52	479,07
Id.	77	7	—	Id.	2ª	11	21	80	841,35
Id.	77	8	—	Vigneto.	2ª	0	53	27	266,35
Id.	77	9	—	Seminativo arb.	2ª	0	43	91	171,25
Id.	77	10	—	Mandorleto	3ª	2	82	26	1.100,81
Id.	77	11	—	Seminativo arb.	2ª	0	70	56	275,18
Id.	77	12	—	Fabbr. rur.	—	0	15	25	—
Id.	77	13	—	Pascolo.	1ª	3	74	32	374,32
Id.	77	14	—	Aia	—	0	03	27	—
Id.	77	15	—	Seminativo	2ª	30	97	64	8.983,16
					Totali	66	84	01	15.136,03

I terreni sopradescritti confinano:
Nord, Sud ed Est: con la proprietà dello stesso.

2° CORPO

(*Partita catastale n.* 1234)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Gaud. Monsignore	75	7	—	Bosco ceduo	3ª	2	32	90	116,45
Id.	77	2	—	Id.	1ª	57	91	06	6.370,17
Id.	74	3	—	Id.	1ª	34	57	27	3.803,00
					Totali	94	81	23	10.289,62

I terreni sopradescritti confinano

Nord ed Est: con proprietà dello stesso;
Sud: con la Gravina di Laterza;
Ovest. con la Gravina di Laterza e con la proprietà dello stesso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 1234)					
Orsanese	109	12	—	Bosco misto	2a	13	00	15	1.105,13

Il terreno sopradescritto confina:

Nord, Est, Sud ed Ovest. con proprietà dello stesso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n.* 1234)					
Gaud. Monsignore	75	1	—	Bosco ceduo	1a	5	50	40	605,44
Id.	75	15	—	Id.	1a	7	44	00	818,40
					Totali	12	94	40	1.423,84

I terreni sopradescritti confinano:

Nord, Est, Sud ed Ovest: con proprietà dello stesso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				5° CORPO (*Partita catastale n.* 1234)					
Gaud. Monsignore	75	13	—	Bosco ceduo	1a	5	24	80	577,28

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con il limite del comune di Laterza;
Est, Ovest e Sud: con proprietà dello stesso.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 5.018.303,40 (cinquemilionidiciottomilatrecentotre e cent. 40) per il 1° Corpo; di L. 2.828.481, (duemilioniottocentoventottomilaquattrocentottantuno) per il 2° Corpo; di L. 303.910,75 (trecentotremilanovecentodieci e cent. 75) per il 3° Corpo; di L. 391.556 (trecentonovantunmilacinquecentocinquantasei) per il 4° Corpo; e di L. 158.752 (centocinquantottomilasettecentocinquantadue) per il 5° Corpo; salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	66	84	01	15.136,03
2° Corpo	94	81	23	10.289,62
3° Corpo	13	00	15	1.105,13
4° Corpo	12	94	40	1.423,84
5° Corpo . .	5	24	80	577,28
In complesso	192	84	59	28.531,90

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 8.701.003,15 (ottomilionisettecentounmilatre e cent. 15), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 numero 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3410.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Giovinazzi Raffaele fu Nicola, in comune di Laterza (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Giovinazzi Raffaele fu Nicola, per i terreni ricadenti nel comune di Laterza (provincia di Taranto);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, individuandolo su terreni compresi in altro piano particolareggiato di espropriazione compilato nei confronti del medesimo;

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Giovinazzi Raffaele fu Nicola, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Laterza (provincia di Taranto), per una superficie di ettari 12.34.85, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 50. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Ditta Giovinazzi Raffaele fu Nicola in comune di Laterza (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n, 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 5532)					
Parco L.	143	12	—	Bosco ceduo	2ª	12	34	85	926,14

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con proprietà Giuralongo Giuseppe fu Pietro;
Est: con proprietà Giuralongo Giuseppe fu Pietro;
Ovest: con proprietà Giuralongo Giuseppe fu Pietro.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 254.688,50 (duecentocinquantaquattromilaseicentottantotto e cent. 50) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 845.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3411.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Giungi Ero fu Alfonso e Cacciaguerra Franco di Pietro, in comune di Ortanova (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Giungi Ero fu Alfonso e Cacciaguerra Franco di Pietro, per i terreni ricadenti nel comune di Ortanova (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 20 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Giungi Ero fu Alfonso e Cacciaguerra Franco di Pietro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ortanova (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 30.91.65, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 51. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Giungi Ero fu Alfonso e Cacciaguerra Franco di Pietro, rispettivamente per le quote del 55,22 per cento e del 44,78 per cento, in comune di Ortanova (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2373)					
Reg. Cavallerizza	55	22	—	Seminativo	3ª	30	91	65	9.584,11

Il terreno sopradescritto confina
Nord con la stessa proprietà;
Est : con Saracino Antonio;
Sud : con Saracino Vittorio e Metta Ercole;
Ovest : con la stessa proprietà.

L'indennità di espropriazione offerta totale è di L. 2.587.709,70 (duemilionicinquecentottantasettemila settecentonove e cent. 70), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3412.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Grassi Apostolico Orsini Ducas Maria Renata di Giuseppe, in comune di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Grassi Apostolico Orsini Ducas Maria Renata di Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Lecce (provincia di Lecce);

Udito il parere, in data 13 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Grassi Apostolico Orsini Ducas Maria Renata di Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lecce (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 78.73.65, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 52. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Grassi Apostolico Orsini Ducas Maria Renata di Giuseppe in comune di Lecce (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 4826)					
Case Bianche	74	13	-	Seminativo	4ª	3	54	46	620,30
Id.	74	14	—	Id.	4ª	5	61	49	982,61
Id.	74	15	-	Id.	4ª	5	26	26	920,55
Id.	74	17	—	Id.	5ª	19	00	38	1.520,30
Id.	74	18		Id.	4ª	2	28	48	399,84
Id.	74	19	-	Frutteto	3ª	0	18	81	84,65
Id.	74	20	—	Fabbr. rur.	—	0	32	28	—
Id.	74	21	—	Seminativo	4ª	0	05	06	8,85
Id.	74	22	—	Id.	4ª	1	87	61	328,32
Id.	74	23	—	Fabbr. rur.	—	0	04	81	—
Id.	74	24		Seminativo	4ª	1	52	34	266,60
Id.	74	25		Id.	4ª	4	73	68	828,94
Id.	74	26	—	Seminativo arborato	3ª	3	45	15	673,04
Id.	74	27		Seminativo	4ª	3	85	23	674,15
Id.	74	28	—	Id.	4ª	6	39	90	1.119,83
Id.	75	29	—	Uliveto	3ª	1	19	00	452,20
Id.	75	36	-	Seminat. arborato	3ª	3	47	39	677,41
Id.	91	1	-	Seminativo	4ª	8	55	32	1.496,83
Id.	91	5	—	Id.	5ª	1	36	00	108,80
					Totali	78	73	65	11.163,62

I terreni sopradescritti confinano

Nord con proprietà Miglietta Eugenio, Messa Adelina ed altre;
Est con la proprietà della provincia del Sacro Costato del Gesù, Greco Domenico;
Sud con proprietà Greco Domenico, Vergallo Alessandro, De Raho Luigi e proprietà dello stesso;
Ovest con la strada vicinale del Berrera.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 3.865.039, 25 (tremilioniottocentosessantacinquemilatrentanove e dent. 25) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3413.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Grassi Guglielmo fu Giuseppe, in comune di Melendugno (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Grassi Guglielmo fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Melendugno (provincia di Lecce);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 13 novembre 1952 espresso dalla Commissione Parlamentare, nominata a norma degli art. 5 delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Grassi Guglielmo fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Melendugno (provincia di Lecce), della superficie di ettari 174.82.38, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 159.31.58, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 15.50.80.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato allo articolo 4, entrambi muniti del visto del iMnistro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 53. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Ditta Grassi Guglielmo fu Giuseppe in comune di Melendugno (provincia di Lecce) trasferiti in proprietà dell'Ente per sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 5203)					
Ruggiano	103	41	—	Fabbr. rur.	—	0	28	22	—
Id.	104	1	—	Seminativo	4ª	3	32	12	464,97
Id.	104	2	—	Id.	2ª	5	09	74	1.580,19
Id.	104	3	—	Id.	3ª	4	03	36	1.089,07
Id.	104	4	—	Id.	3ª	0	63	51	171,48
Id.	104	5	—	Ficheto.	2ª	0	02	75	11,00
Id.	104	6	—	Corte rurale.	—	0	02	62	—
Id.	104	7	—	Fabbr. rur. (aia)	—	0	04	19	—
Id.	104	8	—	Seminativo	3ª	1	20	02	324,05
Id.	104	9	—	Id.	2ª	0	22	53	69,84
Id.	104	10	—	Id.	4ª	0	20	46	28,64
Id.	104	11	—	Id.	3ª	2	88	72	779,54
Id.	104	12	—	Id.	2ª	5	15	64	1.598,48
Id.	104	13	—	Id.	3ª	11	82	63	3.193,10
Id.	104	14	—	Id.	4ª	3	15	42	441,59
Id.	104	15	—	Id.	4ª	2	18	30	305,62
Id.	104	16	—	Id.	3ª	15	62	14	4.217,78
Id.	104	17	—	Id.	4ª	1	52	58	213,61
Id.	103	30	—	Id.	2ª	2	47	48	767,19
Id.	103	31	—	Id.	3ª	30	76	19	8.305,71
Id.	103	32	—	Id.	2ª	2	81	97	874,11
Id.	103	33	—	Id.	4ª	1	80	10	252,14
Id.	103	34	—	Id.	3ª	0	59	89	161,70
Id.	103	35	—	Id.	2ª	5	30	26	1.643,81
Id.	103	36	—	Id.	2ª	7	72	69	2.395,34
Id.	103	37	—	Id.	2ª	3	99	10	1.237,21
Id.	103	38	—	Id.	3ª	4	84	21	1.307,37
Id.	103	39	—	Fabbr. rur.	—	0	03	60	—
Id.	103	40	—	Seminativo	3ª	0	16	04	43,31
Id.	103	42	—	Fabbr. rur.	—	0	25	64	—
Id.	103	43	—	Seminativo arb.	1ª	0	24	24	101,81
Id.	103	44	—	Seminativo	3ª	0	36	82	99,41
Id.	102	14	—	Vigneto.	1ª	1	70	46	2.728,93
Id.	102	2	—	Id.	3ª	3	32	68	898,24
Id.	102	4	—	Uliveto	3ª	7	63	33	2.595,32
Id.	102	5	—	Id.	3ª	6	25	40	2.126,36
Id.	102	15	—	Vigneto.	2ª	0	76	40	649,40
Id.	102	6	—	Uliveto	3ª	4	36	36	1.483,62
Id.	102	7	—	Id.	3ª	7	19	79	2.447,29
Id.	102	12	—	Id.	3ª	7	04	38	2.394,89
Id.	102	13	—	Id.	2ª	2	19	50	1.097,50
				Totali		159	31	58	48.099,62

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Gabrieli Luigi, Gabrieli Giovanni;

Est: con proprietà Tamorino Vincenzo, Greco Paolo ed altre, e con il limite di confine del comune di Otranto;

Sud: con limite del confine del comune di Otranto;

Ovest: con la strada vicinale Cantoro Pozzello, e con proprietà De Donatis Maria Concetta ed altre.

Il corpo è intersecato nel senso nord-sud dalla strada vicinale Borgagne Masseria Ruggiano, dalla strada vicinale Cantoro-Pozzello e dal canale di bonifica Malapezza-Zuddea.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 17.908.492,70 (diciasettemilioninovecentottomilaquattrocentonovantadue e cent. 70) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12, maggio 1950, n. 230 e dello art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Grassi Guglielmo fu Giuseppe in comune di Melendugno (provincia di Lecce) costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

1° CORPO

(*Partita catastale n.* 5203)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Pasulo	97	54	—	Fabbr. rur.	—	0	01	96	—
Id.	97	55	—	Vigneto.	2ª	0	97	55	829,18
Id.	97	56	—	Id	1ª	1	00	79	1.612,64
				Totali		2	00	30	2.441,82

I terreni sopradescritti confinano

Nord con proprietà Durante Paolo, Chironi Leonardo, fratelli Bolognese fu Andrea.

Est : proprietà De Donatis Luigi, Corni Angelo ;

Sud : proprietà Carrozzini Giovanni, Durante Paolo, Chiratti Leonardo :

Ovest proprietà Montinaro Giuseppe.

2° CORPO

(*Partita catastale n.* 5203)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Ruggiano	97	39		Vigneto.	1ª	2	53	75	4.059,96
Id.	102	1		Id.	1ª	4	09	00	6.544,00
Id.	102	14	—	Id.	1ª	6	87	75	11.004,03
				Totali		13	50	50	21.607,99

I terreni sopradescritti confinano :

Nord : con proprietà Gabrielli Luigi, Gabrielli Giovanni ;

Est : con proprietà Tamborino Vincenzo ed altri ;

Sud : con proprietà dello stesso ;

Ovest con proprietà Villani Ubaldo ed altri.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	2	00	30	2.441,82
2° Corpo	13	50	50	21.607,99
In complesso	15	50	80	24.049,81

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3414.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Guerra Rachele fu Ernesto, in comune di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Guerra Rachele fu Ernesto, per i terreni ricadenti nel comune di Lecce (provincia di Lecce);

Considerato che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 20 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Guerra Rachele fu Ernesto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lecce (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 25.51.63, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 54. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Guerra Rachele fu Ernesto in comune di Lecce (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO

(*Partita catastale n.* 1027

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
[illegible]idare	19[illegible]	20		Seminativo	4[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible],35
Id.	197	21	—	Id.	3ª	3	53	58	954,67
Id.	197	22	—	Id.	3ª	1	09	44	295,49
Id.	197	28		Id.	2ª	4	45	35	1.558,73
Id.	197	29	—	Ficheto	2ª	0	21	26	97,04
Id.	197	30	—	Fabbr. rur.	..	0	22	42	
Id.	197	31	—	Seminativo	4ª	1	93	55	338,71
Id.	197	32	—	Fabbr. rur. (Aia) ..	—	0	00	69	—
Id.	197	33	—	Seminativo	3ª	1	82	48	492,70
Marinaci	197	34	—	Id.	2ª	1	41	02	493,57
Caldare	197	42	—	Id.	2ª	1	00	75	352,63
Id.	197	43	—	Id.	3ª	1	32	77	353,43
Masseria Grande	197	105	—	Id.	[illegible]		15	80	1.10[illegible],30
				Totali		21	34	88	6.244,67

I terreni sopradescritti sono intersecati dalla strada vicinale di Fricole e confinano:
Est: con la strada vicinale della Lizza;
Sud: con [illegible] Paladini Luigi fu Giacomo e Chillino Luigi Santo fu Francesco
O[illegible] Fricole.

2° CORPO

(*Partita catastale n.* 1027)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Cicala	198	21	-	Seminativo	3ª	2	57	56	69[illegible],41

Il terreno sopradescritto confina:
Sud-Est: con proprietà Matteo Paolo fu Pasquale e Rizzo Oronzo fu Francesco;
Sud-Ovest: con proprietà Rizzo Oronzo fu Francesco;
Ovest: con proprietà Chillino Luigi Santo fu Francesco.

3° CORPO

(*Partita catastale n.* 1027)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Toricella	198	30	—	Seminativo ...	3ª	1	59	19	429,81

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-Ovest: con proprietà Rizzo Oronzo fu Francesco;

Sud-Est con proprietà Rizzo Oronzo fu Francesco
Sud Con proprietà Chillino Luigi Santo fu Francesco.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.139.055,10 (duemilionicentotrentanovemilacinquantacinque e cent. 10) per il 1° Corpo; di L. 239.916,45 (ducentotrentanovemilanovecentosedici e cent. 45) per il 2° Corpo; di L. 148.284,45 (centoquarantottomiladuecentottantaquattro e cent. 45) per il 3° Corpo; salvo determinazione definitiva ai sensi dello art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	21	34	88	6.244,67
2° Corpo	2	57	56	695,41
3° Corpo . . .	1	59	19	429,81
In complesso . . .	25	51	63	7.369,89

L'indennità di espropriazione totale offerta è di L. 2.527.256,00 (duemilionicinquecentoventisettemiladuecentocinquantasei) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3415.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Guido Francesco fu Giuseppe, in comune di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 ella legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Guido Francesco fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Lecce (provincia di Lecce);

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Guido Francesco fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lecce (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 15.28.44, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 55. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Guido Francesco fu Giuseppe in comune di Lecce (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				UNICO CORPO (*Partita catastale n.* 7326)					
Monaci Mezzani	178	24	—	Seminativo	4ª	7	06	60	1.236,55
Id.	178	25	—	Id.	4ª	6	46	98	1.132,22
Calagiani	178	23	—	Id.	3ª	1	74	86	472,13
				Totali		15	28	44	2.840,90

I terreni sopradescritti confinano
Nord con proprietà della stessa ditta;
Est con proprietà della stessa ditta e con proprietà fratelli Balsamo fu Vincenzo;
Sud con proprietà fratelli Balsamo fu Vincenzo, Scardino Francesco;
Ovest con la strada vicinale di San Ligorio e dei Cavallari.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 991.954,35 (novecentonovantunmilanovecentocinquantaquattro e cent. 35) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3416.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Henrici De Angelis Maria di Angelo, in comune di Manfredonia (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Henrici De Angelis Maria di Angelo, per i terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia);
Udito il parere, in data 20 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Henrici De Angelis Maria di Angelo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 9.35.73, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 56. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Ditta Henrici De Angelis Maria di Angelo in comune di Manfredonia (provincia di Foggia) trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione spe ale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n.841 e dec to Presidenziale 7 febbraio 1951 n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
UNICO CORPO (*Partita catastale n.* 2118)									
Vernacciola	141	3	—	Seminativo	Iª	9	35	73	3.742,93

Il terreno sopradescritto confina
Nord: con Fondazione Pia Maria-Grazia Barone;
Est. con Buocco Beatrice fu Giuseppe:
Sud: con la stessa proprietà;
Ovest: con Berlingieri Lucia di Alfredo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 973.161,80 (novecentosettantatremilacentosessantuno e cent. 80) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3417

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Iatta Giovanni fu Pasquale, in comune di Ruvo (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo svilpppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania. Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti di Iatta Giovanni fu Pasquale, per i terreni ricadenti nel comune di Ruvo (provincia di Bari);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 20 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Iatta Giovanni fu Pasquale, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ruvo (provincia di Bari), per una superficie di ettari 109.03.18, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 57 — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Ditta Iatta Giovanni fu Pasquale in comune di Ruvo (provincia di Bari) trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951 n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero di foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				1º CORPO					
				(*Partita catastale n. 1716*)					
Coppe .	127	11	—	Fabbr. rur.	—	0	40	10	—
Id.	127	17	—	Pascolo	3ª	7	31	53	248,72
Id. .	127	18	—	Seminativo	4ª	7	76	86	582,64
Id. .	127	20	—	Id. . .	4ª	20	74	11	1.555,58
Id.	127	21	—	Pascolo .	3ª	11	09	34	377,18
Id.	127	22	—	Seminativo .	5ª	0	31	23	15,61
Id.	127	24	—	Pascolo .	2ª	14	76	10	885,66
Id.	127	27	—	Id.	2ª	7	88	30	472,98
Id. .	127	29	—	Id.	2ª	20	71	22	1.242,73
				Partita catastale n. 15026					
Coppe	127	35	—	Pascolo	2ª	4	86	90	292,14
				Totali		95	85	69	5.673,24

I terreni sopradescritti confinano

Nord: con la proprietà di Raimondi Giovanni fu Giovanni e Caputo-Iambrenghi Gualtiero di Salvatore;

Est: con la strada provinciale Corato-Gravina;

Ovest: con la proprietà di Iatta Giovanni fu Giuseppe;

Sud: con la strada vicinale Carraro e con la proprietà di Olieri Savino fu Michele.

Il corpo è intersecato nel senso nord-est sud-ovest dalla strada vicinale vecchia per Gravina.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 15026)					
Coppa	[illegible]	20	—	Pascolo	3ª	5	94	60	202,16
Id.	128	32	—	Seminativo	4ª	7	22	89	542,17
					Totali . . .	13	17	49	744,33

I terreni sopradescritti confinano:
Nord con la proprietà dello stesso;
Est con la proprietà dello stesso,
Ovest con la strada provinciale Corato-Gravina;
Sud con la proprietà di Raimondi Giovanni fu Giovanni.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.648.369,10 (unmilioneseicentoquarantottomilatrecentosessantanove e cent. 10) per il 1° Corpo; di L. 216.866.50 (duecentosedicimilaottocentosessantasei e cent. 50) per il 2° Corpo; salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, numero 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	95	85	69	5.673,24
2° Corpo	13	17	49	744,33
In complesso . .	109	03	18	6.417,57

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.865.235,60 (unmilioneottocentosessantacinquemiladuecentotrentacinque e cent. 60) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3418.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di La Gala Canio fu Antonio, in comune di Acerenza (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di La Gala Canio fu Antonio, per i terreni ricadenti nei comuni di Acerenza ed Oppido Lucano (provincia di Potenza);
Considerato che il sunnominato, ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nei suddetti piani particolareggiati di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasofrmazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti di La Gala Canio fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Acerenza (provincia di Potenza), della superficie di ettari 29.81.72, specifica-

mente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 4.63.04, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 25.18.68.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 59. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Ditta La Gala Canio fu Antonio in comune di Acerenza (provincia di Potenza) trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				UNICO CORPO (*Partita catastale n.* 2678)					
Pizzo Quaranta Tomoli	54	32	—	Seminativo	3ª	3	26	64	408,29
Macchione Mass. La Gala	53	15	—	Id.	3ª	1	13	88	142,35
Id.	53	14	—	Pascolo cesp.	un.	0	12	38	3,96
Id	53	16	—	Pascolo	1ª	0	10	14	4,46
				Totali		4	63	04	559,06

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà del medesimo;

Ovest: con proprietà del medesimo;

Sud: con il limite intercomunale Acerenza-Oppido Lucano;

Ovest: con la Gala Amelia fu Antonio maritata Gagliardi.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 190.687,10 (centonovantamilaseicentottantasette e cent. 10) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, numero 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta La Gala Canio fu Antonio, in comune di Acerenza (provincia di Potenza) costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	*Lire*
				UNICO CORPO					
				(*Partita catastale n.* 2212)					
Macch. delle quote	54	29	—	Pascolo	1ª	5	95	50	262,02
Id.	54	31	—	Seminativo	2ª	4	40	31	880,62
				(*Partita catastale n.* 2678)					
Pizzo Quaranta Tomoli	54	32	—	Seminativo	3ª	2	92	05	365,07
Id.	53	15	—	Id.	3ª	9	13	00	1.141,25
Id.	53	14	—	Pascolo cespugliato	un.	1	86	12	59,56
Id.	53	16	—	Pascolo	1ª	0	91	70	40,35
				Totali		25	18	68	2.748,87

I terreni sopradescritti confinano:
Nord, Ovest e Sud con proprietà dello stesso;
Est: con proprietà La Gala Amelia fu Antonio maitata Gagliardi.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3419.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di La Gala Canio fu Antonio, in comune di Oppido Lucano (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di La Gala Canio fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Oppido Lucano (provincia di Potenza);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, numero 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, individuandolo su terreni compresi in altro piano particolareggiato di espropriazione a nome del medesimo intestato;

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di La Gala Canio fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Oppido Lucano (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 63.67.07, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla **Corte dei conti**, *addì* 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 58. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Ditta La Gala Canio fu Antonio, in comune di Oppido Lucano (provincia di Potenza) trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma dele leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO
(*Partita catastale n.* 2896)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Pizzo quaranta tomoli	4	2	—	Seminativo	4ª	4	80	03	528.03
Id.	4	3	—	Id.	4ª	5	01	67	551,84
Fontana Mist	4	8	—	Id.	4ª	2	22	67	244,04
Id.	4	9	—	Pascolo	2ª	46	04	65	3.223,25
				Totali		58	09	02	4.543.06

I terreni sopradescritti confinano:

Nord con proprietà del medesimo sita in agro di Acerenza al foglio 53 e 54;
Ovest con La Gala Teresa di Antonio;
Sud: con Lancellotti Antonio di Carlo, Lancellotti Antonio di Rocco, Rufo Angelo Raffaele fu Donato e strada vicinale di Costa Oliveto;
Sud Est con Vallone Mastro Nuzio.

2° CORPO
(*Partita catastale n.* 2895)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Vallone Mastro Nuzio.	6	1	—	Pascolo	2ª	5	58	05	390,63

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con Vallone Mastro Nuzio;
Ovest con Abbazia di Torre di Mare;
Sud: con Abbazia di Torre di Mare;
Est con Fasciani Luigi e Canio di Michele.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.474.363,60 (unmilionequattrocentosettantaquattromilatrecentosessantatre e cent. 60) per il 1° Corpo, di L. 128.907,90 (centoventottomilanovecentosette e cent. 90) per il 2° Corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18d ella legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo . . .	58	09	02	4.548,06
2° Co. . . .	5	58	05	390,63
In complesso .	63	67	07	4.938,69

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.603.271,50 (unmilioneseicentotremiladuecentosettantuno centesimi 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3420.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lanza Laura fu Vincenzo, in comune di San Severo (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti di Lanza Laura fu Vincenzo, per i terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 20 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti di Lanza Laura fu Vincenzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 3.81.96, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 60. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Ditta Lanza Laura fu Vincenzo, in comune di San Severo (provincia di Foggia) trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 7104)					
Comara . .	121	8	b	Seminativo	1a	3	81	96	2.100.78

Il terreno sopradescritto confina:
Nord con la stessa proprietà;
Est con la stessa proprietà,
Sud con Lanza Flora;
Ovest con Fraccacreta Felicia.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 535.698,90 (cinquecentotrentacinquemilaseicentonovantotto e cent. 90), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3421.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di La Porta Gennaro fu Angelo Carmine, in comune di San Paolo Civitate (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di La Porta Gennaro, fu Angelo-Carmine, per i terreni ricadenti nel comune di San Paolo Civitate (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 20 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di La Porta Gennaro, fu Angelo-Carmine, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Paolo Civitate (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 4.84.47, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 61. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Ditta La Porta Gennaro fu Angelo Carmine, in comune di San Paolo Civitate (provincia di Foggia) trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841. decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 2004*)					
Ischia	29	74	—	Seminativo	2ª	3	36	78	1 448 15
Id. . . .	29	8	—	Id.	2ª	1	47	69	635,07
				Totali .		4	84	47	2.083,22

I terreni sopradescritti confinano:
Nord ed Est con la stessa proprietà;
Sud con Corroppoli Vincenzo fu Luigi;
Ovest con strada vicinale Tre Fontane.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 541.637,20 (cinquecentoquarantunomilaseicentotrentasette e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3422.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lemarangi Gioacchino fu Francesco, in comune di Mottola (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondaria in Puglia e Lucania Sezie speciale per la riforma fondiaria nei confronti di Lemarangi Gioacchino fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Mottola (provincia di Taranto);

Udito il parere, in data 20 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950 n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolaregiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti di Lemarangi Gioacchino fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Mottola (provincia di Taranto), per una superficie di ettari 9.13.38, spe-

cificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 62. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Ditta Lemarangi Gioacchino fu Francesco, in comune di Mottola (provincia di Taranto) trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	ure	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO N. [illegible] *(Partita catastale n. 5500)*					
Monsignere	113	43	—	Pascolo	1ª	4	65	50	488,78
Id.	113	44	—	Id.	1ª	0	71	90	75,50
Id.	113	45	—	Seminativo	3ª	1	02	10	153,15
Id.	113	46	—	Semin. arb.	2ª	1	02	84	308,52
Id.	113	49	—	Pascolo	1ª	1	71	04	17[illegible],59
				Totali		9	13	38	1.205,54

I terreni sopradescritti confinano:
Nord con la strada vicinale S. Gregorio-Capo di Gavito;
Ovest con la strada vicinale Taverna del Pipporo Palmeria;
Sud con la strada vicinale « Convento Turli ».

L'intero corpo è attraversato nel senso ovest-est dalla strada vicinale Chiesa delle sette lampade.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 349.728,75 (trecentoquarantanovemilasettecentoventotto e cent. 75) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3423.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Le Marchand Germaine fu Charles, in comune di Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti

di Le Marchand Germaine, fu Charles, per i terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 20 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti di Le Marchand Germaine fu Charles, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi), per una superficie di ettari 116.99.77, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 63. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Le Marchand Germaine fu Charles, in comune di Brindisi (provincia di Brindisi), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2310)					
Palmarini	133	45	a	Vigneto	4ª	30	36	47	36.437,64
Id.	133	45	b	Seminativo	4ª	7	53	60	1.281,12
Id.	133	44	b	Id.	4ª	0	91	20	155,04
Id.	133	46	a	Vigneto	4ª	5	21	55	6.258,62
Id.	133	54	a	Seminativo	5ª	12	95	00	1.036,00
Id.	133	54	b	Vigneto	5ª	2	51	20	1.318,80
Id.	132	27	—	Seminativo	5ª	15	12	01	1.209,61
Id.	132	28	—	Fabbr. rur.	—	0	00	96	—
Id.	132	29	—	Pascolo	1ª	1	26	09	132,39
Id.	132	30	—	Fabbr. rur.	—	0	40	82	—
Id.	132	31	—	Frutteto	un.	0	02	76	33,12
Id.	132	32	—	Agrumeto	un.	1	13	70	4.320,60
Id.	132	33	—	Id.	un.	0	20	55	780,90
Id.	132	34	—	Seminativo	4ª	12	50	92	2.126,56
Id.	132	35	—	Id.	2ª	0	55	21	182,19
Id.	132	38	—	Id.	4ª	12	59	93	2.141,88
Id.	132	37	—	Id.	4ª	4	46	81	759,57
Id.	132	39	—	Id.	3ª	0	96	19	221,24
Id.	133	44	a	Vigneto	4ª	8	24	80	9.897,60
					Totali	116	99	77	68.292,88

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà della Ditta eredi di Rodio Antonio fu Giosuè;

Est: con proprietà della Ditta intestataria venduta ad altri;

Sud: con proprietà della Ditta Terrebile Pompeo fu Antonio;

Ovest: con proprietà della Ditta Giannelli Serafino fu Damiano e Pedone Antonio fu Vito.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 23.021.118,30 (ventitremilioniventunomilacentodiciotto e cent. 30) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3424.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lenti Maria fu Oronzo, in comune di Mottola (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Lenti Maria Fu Oronzo, per i terreni ricadenti nel comune di Mottola (provincia di Taranto);

Udito il parere, in data 20 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Lenti Maria fu Aronzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Mottola (provincia di Taranto), per una superficie di ettari 99.47.51, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 64. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lenti Maria fu Oronzo, in comune di Mottola (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITI DOMINICALI Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2545)					
Fischietto	19	1	—	Pascolo cesp.	2ª	7	02	40	526,80
Id.	19	2	—	Fabbr. rur.	—	0	23	00	—
Id.	19	3	—	Seminativo	4ª	7	40	90	592,72
Id.	19	4	—	Pascolo arbor.	3ª	1	79	33	89,66
Id.	19	5	—	Seminativo	4ª	67	12	95	5.370,36
Id.	19	6	—	Id.	3ª	0	13	32	19,98
Id.	19	7	—	Pascolo	1ª	0	53	80	56,49
Id.	19	8	—	Seminativo	3ª	0	92	20	138,30
Id.	19	9	—	Fabbr. rur.	—	0	26	04	—
Id.	19	10	—	Id.	—	0	00	74	—
Id.	19	11	—	Seminativo arb.	3ª	0	28	93	54,97
Masseria Mastro Santo	21	1	—	Pascolo cespugl.	3ª	0	59	10	29,55
Id.	21	2	—	Seminativo	4ª	8	06	10	644,88
Id.	21	3	—	Pascolo cespugliato.	3ª	5	08	70	254,35
				Totali		99	47	51	7.778,06

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la strada vicinale Parco Retto Giannevola e con il limite del comune di Noci;
Sud-Ovest: con proprietà Pugliese Maria Stella di Francesco;
Sud: con il Regio Tratturello Martinese.

Il corpo è attraversato dal Regio Tratturello Martinese.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 2.682.742,10 (duemilioniseicentottantaduemilasettecentoquarantadue e cent. 10) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3425.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lenti Maria fu Oronzo, maritata Dell'Erba, in comune di Avetrana (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Lenti Maria fu Oronzo, maritata Dell'Erba, per i terreni ricadenti nel comune di Avetrana (provincia di Taranto);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, numero 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 20 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Lenti Maria fu Oronzo, maritata Dell'Erba, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Avetrana (provincia di Taranto), della superficie di ettari 189.54.39, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 128.49.32, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 61.05.07.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 65. PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lenti Maria fu Oronzo maritata Dell'Erba, in comune di Avetrana (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (Partita catastale n. 939)					
Ranieri	40	43	—	Seminativo	3ª	0	13	20	40,92
Id.	40	44	—	Fabbr. rur.	—	0	04	03	—
Ubriaco	43	64	—	Uliveto	2ª	24	06	57	18.049,27
Villanova	44	58	—	Ficheto	2ª	1	01	82	582,59
Chiepo	51	129	—	Uliveto	2ª	7	37	14	5.528,55
Id.	54	11	—	Seminativo	2ª	1	82	87	731,48
Id.	41	11	—	Pascolo cespugliato.	2ª	6	60	70	858,91
Id.	41	2	—	Id.	2ª	8	07	55	1.049,81
Ranieri	40	199	—	Vigneto	2ª	0	76	22	1.028,97
Chiepo	41	12	—	Seminativo	4ª	1	08	15	248,74
Id.	41	13	—	Id.	2ª	33	76	35	11.817,22
Id.	41	6	—	Vigneto	3ª	35	02	80	24.519,60
Id.	41	35	—	Id.	2ª	8	72	42	11.777,72
					Totali	128	49	32	76.233,78

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-Est: con la strada comunale Avetrana-Veglie;
Sud: con la strada vicinale Ubriaco;
Ovest: con proprietà Lanzo Cosimo, con la strada vicinale Difesa-Chiepo e con terreni della stessa proprietà.

L'intero Corpo è intersecato nel senso Nord-Ovest, Sud-Est dalla strada provinciale Manduria-Nardò-Gallipoli.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 25.679.302,95 (venticinquemilioniseicentosettantanovemilatrecentodue e novantacinque centesimi), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lenti Maria fu Oronzo maritata Dell'Erba, in camune di Avetrana (provincia di Taranto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 939)					
Chiepo	41	21	—	Seminativo	4ª	2	22	60	511,98
Id.	41	22	—	Pascolo	2ª	1	06	10	116,71
Id.	41	23	—	Vigneto	3ª	4	88	11	3.416,76
Id.	41	24	—	Seminativo	4ª	4	26	45	980,84
Id.	41	25	—	Vigneto	3ª	1	92	75	1.349,25
Id.	41	33	—	Id.	3ª	1	33	30	933,10
Id.	41	32	—	Seminativo	4ª	6	16	80	1.418,64
Id.	41	36	—	Vigneto	3ª	0	96	40	674,80
Id.	41	34	—	Uliveto	2ª	31	66	78	23.750,85
Id.	41	35	—	Vigneto	2ª	6	55	78	8.852,98
				Totali		61	05	07	42.005,91

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-Est: con la strada provinciale Manduria-Nardò-Gallipoli;
Ovest: con proprietà della stessa Ditta;
Sud-Est: con la strada vicinale Ubriaco e con la strada vicinale Difesa Chiepo;
Est: con proprietà della stessa Ditta.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3426.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lenti Pietro, Nicola e Francesco fu Vito, in comune di Mottola (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti di Lenti Pietro, Nicola e Francesco fu Vito, per i terreni ricadenti nel comune di Mottola (provincia di Taranto);

Considerato che i sunnominati non sono stati ammessi al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Lenti Pietro, Nicola e Francesco fu Vito, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Mottola (provincia di Taranto), per una superficie di ettari 163.20.49, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 66. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lenti Pietro, Nicola e Francesco fu Vito, rispettivamente per le quote del 27,61 per cento; l'11,84 per cento e il 60,55 per cento in termini di reddito dominicale, in comune di Mottola (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 7732)					
Masseria Paglietta	45	29	—	Seminativo	4ª	8	19	97	655,98
Id.	45	30	—	Fabbr. rur.	—	0	34	30	—
Id.	45	31	—	Pascolo arb..	3ª	1	68	74	84,37
				Totali		10	23	01	740,35

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-Est: con la proprietà Liuzzi Maria fu Felice;
Ovest: con la strada vicinale Pandaro XI;
Sud: con la strada vicinale Pandaro XIII.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 7732)					
Masseria Perrini	45	1	—	Seminativo	3ª	14	93	93	2.240,89
Masseria Ferretti ..	43	83	—	Pascolo cespugliato.	3ª	0	71	33	35,66
Id.	43	86	—	Seminativo	3ª	0	25	54	38,31
				Totali		15	90	80	2.314,86

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà Sorino Anna di Benedetto;
Est: con la strada vicinale Pandaro XI;
Ovest: con la strada vicinale Paretone;
Sud: con proprietà Mongeli Cataldo di Antonio.
Il Corpo è intersecato nel senso Ovest-Est dal Tratturo Perrini.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 7732)					
Parco Cito	44	39	—	Seminativo	4ª	1	13	69	90,95

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con proprietà De Vincenzo Anna-Rosa fu Antonio;
Est: con la strada vicinale Taverna Vecchia;
Ovest: con proprietà Montanaro Oronzo fu Carlo ed altre;
Sud: con proprietà Intini Francesco fu Donato ed altre.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n.* 7728)					
Masseria Monache.	29	4	—	Seminativo	4ª	8	84	18	707,34
Id.	29	23	—	Id.	4ª	10	57	45	845,96
Id.	29	21	—	Pascolo	2ª	0	85	27	59,69
Id.	29	22	—	Seminativo	4ª	0	17	68	14,14
Id.	29	6	—	Seminativo arb.	2ª	0	34	32	102,96
Id.	29	24	—	Seminativo	4ª	2	17	16	173,73
Id.	29	25	—	Id.	4ª	0	12	06	9,65
Id.	29	20	—	Id.	4ª	5	26	14	420,91
Id.	29	26	—	Id.	4ª	5	12	82	410,26
				Totali		33	47	08	2.744,64

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la stessa proprietà germani Lenti fu Vito;
Ovest: con la proprietà Bozzi-Colonna fu Francesco;
Sud: con la stessa proprietà germani Lenti fu Vito.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				5° CORPO (*Partita catastale n.* 7728)					
Parco le Monache	52	93	—	Seminativo	5ª	6	24	04	280,82
Id.	52	62	—	Id.	4ª	14	34	97	1.147,98
				Totali		20	59	01	1.428,80

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la stessa proprietà germani Lenti fu Vito;
Est: con proprietà Speranza Domenico di Francesco ed altre;
Ovest: con proprietà Bozzi-Colonna fu Francesco;
Sud-Ovest: con la strada vicinale Boara II e con proprietà Lippolis Grazia fu Vincenzo ed altre.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				6° CORPO (*Partita catastale n.* 7728)					
Trentatomoli	8	63	—	Pascolo arb..	3ª	3	39	25	169,63
Id.	8	64	—	Id.	3ª	4	47	00	223,50
Id.	8	65	—	Id.	3ª	1	11	53	55,76
Id.	8	66	—	Seminativo	4ª	17	07	00	1.365,60
				Totali		26	04	78	1.814,49

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-Est: con la strada vicinale S. Antuono-Noci;
Est: con proprietà Romanazzi Anna fu Francesco;
Sud: con proprietà Casavola Michele fu Raffaele.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				7° Corpo (*Partita catastale n.* 7728)					
Masseria Fulicella	22	4		Seminativo	5ª	8	37	10	376,69
Id.	22	5	—	Pascolo	1ª	0	05	20	5,46
Id.	22	6	—	Seminativo arb.	3ª	0	26	88	51,07
Id.	22	13		Id.	4ª	0	21	80	26,16
Id.	22	14	—	Pascolo cesp.	3ª	3	01	34	150,67
				Totali		11	92	32	610,05

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-Est: con la strada vicinale Fulicolla;
Nord-Ovest: con i termini di confine tra i territori dei Comuni di Mottola e Noci;
Sud-Ovest: con proprietà Di Lonardo Paolo;
Est: con proprietà Mansueto Vito-Nicola fu Leonardo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				8° CORPO (*Partita catastale n.* 7728)					
Pandaro	48	34	—	Pascolo arb.	1ª	0	24	10	30,12
Id.	48	47	—	Seminativo	3ª	13	06	48	1.959,72
Id.	48	48	—	Id.	4ª	14	56	79	1.165,43
Id.	48	46	—	Pascolo arb.	1ª	13	98	84	1 748,55
				Totali		41	86	21	4.903,82

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la stessa proprietà germani Lenti fu Vito;
Sud: con la proprietà Lemarangi Giuseppe fu Gioacchino;
Ovest: con la stessa proprietà germani Lenti fu Vito;
Il corpo è intersecato nel senso sud-nord dalla strada provinciale Mottola-Noci.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				9° CORPO (*Partita catastale n.* 7732)					
Masseria Del Giudice	42	82	—	Seminativo	4ª	2	03	57	162,86

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con la strada vicinale Pandaro XIII;
Est: con la proprietà Casulli Stefano fu Francesco;
Ovest: con la proprietà Casulli Stefano fu Francesco;
Sud: con la proprietà De Giorgio Enrichetta fu Domenico.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 256.074,65 (duecentocinquantaseimilasettantaquattro e sessantacinque centesimi) per il 1° Corpo; di L. 807.526,50 (ottocentosettemilacinquecentoventisei e cinquanta centesimi) per il 2° Corpo; di L. 32.287,25 (trentaduemiladuecentoottantasette e venticinque centesimi) per il 3° Corpo; di L. 967.647,05 (novecentosessantasettemilaseicentoquarantasette e cinque centesimi) per il 4° Corpo; di L. 507.224,00 (cinquecentosettemiladuecentoventiquattro e zero centesimi) per il 5° Corpo; di L. 608.232,75 (seicentottomiladuecentotrentadue e settantacinque centesimi) per il 6° Corpo; di L. 203.968,15 (duecentotremilanovecentosessantotto e quindici centesimi) per il 7° Corpo; di L. 1.588.763,90 (unmilionecinquecentottantottomilasettecentosessantatre e novanta centesimi) per l'8° Corpo e di L. 57.815,30 (cinquantasettemilaottocentoquindici e trenta centesimi) per il 9° Corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	10	23	01	740,35
2° Corpo	15	90	80	2.314,86
3° Corpo	1	13	69	90,95
4° Corpo	33	47	10	2.744,64
5° Corpo	20	59	01	1.428,80
6° Corpo	26	04	78	1.814,49
7° Corpo	11	92	32	610,05
8° Corpo	41	86	21	4.903,82
9° Corpo	2	03	57	162,86
In complesso	163	20	49	14.810,82

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 5.029.539,55 (cinquemilioniventinovemilacinquecentotrentanove e cinquantacinque centesimi), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3427

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Logoluso Antonio fu Pietro, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli artcoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67.

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Logoluso Antonio fu Pietro, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 20 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Logoluso Antonio fu Pietro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 4.75.75, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 67. — Palla.

Allegato N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Logoluso Antonio fu Pietro, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 9406)									
Coccia	310	7	—	Seminativo	3ª	4	75	75	1.427,26

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-Ovest: con Carbone Francesco fu Crescenzo;
Est e *Sud*: con la stessa proprietà;
Ovest: con Pavoncelli fratelli fu Nicola.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 385.360,20 (trecentottantacinquemilatrecentosessanta e venti centesimi), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
Fanfani

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3428.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Magnante Luigia fu Vito, in comune San Mauro Forte (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti

di Magnante Luigia fu Vito, per i terreni ricadenti nel comune di San Mauro Forte (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 20 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Magnante Luigia fu Vito, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Mauro Forte (provincia di Matera), per una superficie di ettari 54.28.34, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 68. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Magnante Luigia fu Vito in comune di San Mauro Forte (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 952)					
Belmonte	24	3	—	Seminativo	3ª	2	94	43	618,30
Id.	24	9	—	Pascolo cespugliato.	1ª	1	63	32	163,32
Id.	24	12	—	Seminativo	4ª	4	79	48	479,48
Id.	24	13	—	Pascolo	2ª	5	92	87	260,86
Id.	24	11	—	Seminativo	3ª	38	98	24	8.186,31
				Totali		54	28	34	9.708,27

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: col fosso del Caldaro e con terreni della stessa proprietà;
Est: col Torrente Salandrella;
Sud: con Spagna Anna e Teresa;
Ovest: con Magnante Vita-Maria.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 2.933.045,10 (duemilioninovecentotrentatremilaquarantacinque e dieci centesimi), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3429.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Martinelli Maria fu Vincenzo, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Martinelli Maria fu Vincenzo, per i terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 20 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti di Martinelli Maria fu Vincenzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 7.53.44, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 69. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Martinelli Maria fu Vincenzo, in comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 735)					
Finocchio	9	6	—	Seminativo	1ª	7	53	44	4.143,90

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-Est e *Nord-Ovest*: con Anastasio Elisa fu Antonio;
Sud-Ovest: con Antonucci Tarolla Angiolina fu Raimondo e con R. Tratturello Cervaro-Candela-S. Agata.
Sud-Est: con la stessa proprietà.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di 1.056.694,50 (unmilionecinquantaseimilaseicentonovantaquattro e cinquanta centesimi), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3430.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Massara Lucia ed Anna Maria di Francesco, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti di Massara Lucia ed Anna Maria di Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti di Massara Lucia ed Anna Maria di Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 100.80.12, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 70. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Massara Lucia ed Anna Maria, sorelle di Francesco in parti uguali, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 9262)					
Vangelese	15	3	—	Seminativo	3ª	14	07	40	4.222,20
Id.	15	4	—	Id.	3ª	13	30	40	3.991,20
Id.	15	5	—	Id.	3ª	25	73	40	7.720,20
					Totali	53	11	20	15.933,60

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-Ovest: con Pasquale Dina e Maria fu Antonio;
Est: con strada provinciale Cerignola-Manfredonia;
Sud-Est: con Franchini Giacomina fu Vito;
Ovest: con Berlingieri Arturo fu Pietro.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 9262)					
Vangelese	14	1	—	Seminativo	3ª	14	20	50	4.261,50
Id.	14	2	—	Id.	3ª	14	79	40	4.438,20
				Totali		28	99	90	8.699,70

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-Ovest: con Franchini Giacomina fu Vito;
Est: con strada provinciale Cerignola-Manfredonia;
Sud-Est: con Pasquale Dina e Maria fu Antonio;
Ovest: con Berlingieri Arturo fu Pietro.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 9262)					
Gavone	70	2		Seminativo	3ª	18	69	02	5.607,06

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-Est: con R. Tratturello Foggia-Tressanti-Barletta;
Est: con De Felice Francesco di Giuseppe e con Lecce Nunzia fu Vincenzo;
Sud-Ovest: con Gentile Mario fu Matteo;
Ovest: con la stessa proprietà.

L'indennità di espropriazione offerta per il 1° Corpo è di L. 4.302.072,00 (quattromilionitrecentoduemilasettantadue e zero centesimi); per il 2° Corpo è di L. 2.348.919 (duemilionitrecentoquarantottomilanovecentodiciannove e zero cent.); per il 3° Corpo è di L. 1.513.906,20 (unmilionecinquecentotredicimilanovecentosei e 20 centesimi), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950; n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	53	11	20	15.933,60
2° Corpo	28	99	90	8.699,70
3° Corpo	18	69	02	5.607,06
In complesso	100	80	12	30.240,36

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 8.164.897,20 (ottomilionicentosessantaquattromilaottocentonovantasette e venti centesimi), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3431.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Masselli Alfonso fu Antonio, in comune di San Severo (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti di Masselli Alfonso fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti di Masselli Alfonso fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 54.46.08, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 71. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Masselli Alfonso fu Antonio, in comune di San Severo (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 3623)									
Cupeta	118	4	—	Seminativo	2ª	54	46	08	23.418,13

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-Est: con Canale Venolo;
Sud-Est: con Niro Fortunato fu Michele ed altri;
Sud-Ovest: con Fraccacreta Alfredo fu Nicola;
Nord-Ovest: con la stessa proprietà.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 6.088.713,80 (seimilioniottantottomilasettecentotredici e ottanta centesimi), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3432.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Masselli Salvatore fu Giandomenico, in comune di Torremaggiore (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Masselli Salvatore fu Giandomenico, per i terreni ricadenti nel comune di Torremaggiore (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la rifoma fondiaria nei confronti di Masselli Salvatore fu Giandomenico, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Torremaggiore (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 164.20.11, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 72. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Masselli Salvatore fu Giandomenico in comune di Torremaggiore (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 5397)					
Figurella	91	3	a	Pasc. cesp.	2ª	8	68	39	1.736,78
Id.	91	2	a	Seminativo	2ª	13	95	20	5.999,36
Id.	91	1	a	Id.	2ª	29	22	80	12.568,04
Petrulli	98	3	—	Id.	2ª	33	16	00	14.258,80
				Totali		85	02	39	34.562,98

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-Ovest: con la strada provinciale S. Severo-Castelluccio;
Nord-Est: con Masselli Luigi fu Giandomenico;
Sud: con il Canale La Buffola e la stessa proprietà;
Sud-Ovest: con la stessa proprietà e Tandoia Onofrio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 5397)					
Figurella	90	8	a	Seminativo	2ª	23	32	94	10.031,64
Id.	90	9	a	Id.	3ª	33	04	00	8.590,40
Id.	90	12	—	Fabbr. rur.		0	01	00	—
				Totali		56	37	94	18.622,04

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-Est: con i germani Andreola fu Michele;
Sud-Est: con la strada provinciale Castelluccio della D. S. Severo:
Ovest: con la strada comunale Torremaggiore-Pietra Montecorvino;
Sud-Ovest: con la stessa proprietà.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 5397)					
Petrulli	86	11	—	Seminativo	2ª	22	79	78	9.803,07

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con Medica Ferdinando fu Ferdinando;
Ovest: con lo stesso Masselli Salvatore;
Sud-Est: con la strada comunale Torremaggiore-Pietra Montecorvino.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 8.925.587,50 (ottomilioninovecentoventicinquemilacinquecentoottantasette e cinquanta centesimi) per il 1° Corpo, di L. 4.970.586,40 (quattromilioninovecentosettantamilacinquecentottantasei e quaranta centesimi) per il 2° Corpo e di L. 2.548.798,60 (duemilionicinquecentoquarantottomilasettecentonovantotto e sessanta centesimi) per il 3° Corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	85	02	39	34.562,98
2° Corpo	56	37	94	18.622,04
3° Corpo	22	79	78	9.803,07
In complesso	164	20	11	62.988,09

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 16.444.972,50 (sedicimilioniquattrocentoquarantaquattromila novecentosettantadue e cinquanta centesimi), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3433.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Mendaia Cherubina di Matteo, in comune di Tursi (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti di Mendaia Cherubina di Matteo, per i terreni ricadenti nel comune di Tursi (provincia di Matera);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolaregiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiara in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti di Mendaia Cherubina di Matteo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tursi (provincia di Matera), della superficie di ettari 1044.24.62, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 850.67.51, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione all'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 193.57.11.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 73. — PALLA.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Mendaia Cherubina di Matteo, in comune di Tursi (provincia di Matera), trasferiti in proprietà nell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

CORPO UNICO

(*Partita catastale n.* 4021)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Piano dei Peri	7	17	—	Seminativo irriguo.	3ª	4	83	20	1.449,60
Id.	7	15	—	Id.	3ª	5	23	92	1.571,76
Id.	7	5	—	Pascolo arborato.	2ª	6	79	60	815,52
Id.	7	13	—	Incolto sterile	un.	7	99	63	—
Piano di Catanzaro	7	6	—	Seminativo	3ª	32	56	67	7.490,33
Piano dei Peri	7	7	—	Fabbr. rur.	—	0	00	64	—
Id.	7	8	—	Id.	—	0	04	40	—
Id.	7	9	—	Seminativo	4ª	55	39	25	7.477,99
Id.	7	10	—	Pascolo cespugliato.	3ª	3	63	45	159,92
Cozzo del Cervo	7	11	—	Seminativo	3ª	46	28	22	10.644,90
Piano dei Peri	7	12	—	Id.	3ª	54	16	30	12.457,49
Id.	7	18	—	Seminativo irriguo	3ª	3	51	10	1.053,30
Capranico	5	6	—	Bosco alto fusto.	2ª	104	85	07	3.984,32
Id.	5	7	—	Pascolo cespugliato.	3ª	40	95	40	1.801,97
Id.	5	5	—	Bosco alto fusto.	2ª	26	28	60	998,87
Id.	5	2	—	Fabbr. rur.	—	0	54	08	—
Id.	5	1	—	Seminativo	3ª	19	24	36	4.426,03
Id.	5	3	—	Id.	3ª	2	83	56	652,19
Id.	5	4	—	Pascolo cespugliato.	2ª	17	68	80	1.061,28
Id.	5	8	—	Seminativo	3ª	12	81	50	2.947,45
Id.	5	9	—	Id.	3ª	35	07	48	8.067,20
Id.	5	10	—	Id.	3ª	21	55	49	4.957,63
Capranico	4	1	—	Pascolo cespugliato.	2ª	0	87	17	52,30
Id.	4	7	—	Id.	2ª	19	88	20	1.192,92
Id.	4	2	—	Seminativo	4ª	4	25	16	573,97
Id.	4	3	—	Id.	4ª	3	09	13	417,33
Id.	4	5	a	Bosco alto fusto.	2ª	31	67	40	1.203,61
Id.	4	8	—	Seminativo	4ª	0	40	32	54,42
Id.	4	4	—	Id.	3ª	30	33	86	6.977,88
Id.	4	13	—	Bosco alto fusto.	3ª	33	70	84	775,30
Id.	2	14	—	Id.	1ª	15	11	85	1.058,30
Id.	2	15	—	Seminativo	4ª	1	71	53	231,57
Id.	2	16	—	Id.	3ª	1	97	46	454,16
Id.	2	17	—	Pascolo cespugliato.	3ª	9	59	29	422,03
Id.	2	18	—	Id.	3ª	27	55	05	1.212,22
Id.	2	19	—	Pascolo arborato.	2ª	2	40	90	289,08
Id.	2	31	—	Pascolo cespugliato.	2ª	17	57	71	1.054,63
Valle Coperta	3	28	—	Seminativo	5ª	0	28	57	20,00
Id.	3	29	—	Pascolo	2ª	0	26	41	13,21
Il Vallo	3	26	a	Pascolo arborato.	3ª	8	01	00	520,65
Id.	3	25	—	Pascolo cespugliato.	3ª	40	99	83	1.803,92
Capranico	1	14	—	Pascolo	2ª	12	25	85	612,93
Id.	1	15	—	Seminativo	3ª	74	97	73	1.144,79
Id.	1	16	—	Bosco alto fusto.	1ª	33	57	97	2.350,58
Id.	1	17	—	Seminativo	3ª	2	80	86	645,98
Id.	1	18	—	Id.	2ª	21	93	11	6.579,33
Id.	1	19	—	Pascolo cespugliato.	2ª	13	19	14	791,48
Id.	1	20	—	Seminativo irriguo	3ª	0	98	36	295,08
Id.	1	36	—	Pascolo cespugliato.	3ª	1	78	84	78,69
Id.	1	35	—	Id.	3ª	3	29	22	144,86
Id.	1	34	—	Seminativo	3ª	1	09	57	252,01
Id.	1	31	—	Pascolo	1ª	1	58	43	142,59
Id.	1	33	—	Pascolo cespugliato.	3ª	0	36	01	15,86
Id.	1	32	—	Id.	3ª	0	80	02	35,21
					Totali	850	67	51	103.434,64

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con il fiume Agri e con terreni della stessa proprietaria;

Sud: con terreni della stessa proprietaria;

Ovest: con terreni di proprietà del Marche Donnaperna Alberto;
Est: con il fosso della Confine.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 31.631.270,70 (trentunmilioniseicentotrentunmiladuecentosettanta e settanta centesimi), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art.icolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Mendaia Cherubina di Matteo, in comune di Tursi (provincia di Matera), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 4021)					
Pantano	6	2	—	Seminativo	2ª	32	89	45	9.868,35
Id.	6	6		Seminativo irr.	2ª	2	98	32	1.640,76
Caprarico	6	19	—	Id.	1ª	11	21	75	8.693,54
Piano dei Peri	6	4	—	Id.	3ª	9	11	60	2.734,80
Caprarico	6	18	—	Pascolo cespugliato.	3ª	6	90	30	303,73
Piano dei Peri	6	10	—	Seminativo	2ª	8	43	81	2.531,43
Id.	6	11	—	Id.	3ª	1	15	57	265,81
Id.	6	12	—	Pascolo cespuglioso	2ª	14	27	21	856,33
Id.	6	13	—	Seminativo	2ª	6	71	19	2.013,57
Cozzo del Cervo	7	1	—	Id.	2ª	17	31	65	5.194,95
Piano dei Peri	7	2	—	Pascolo cespugliato	2ª	3	54	51	212,71
Cozzo del Cervo	7	3	—	Seminativo	3ª	27	80	73	6.395,68
Piano dei Peri	7	14	—	Id.	4ª	13	64	75	1.842,41
Id.	7	16	—	Seminativo irr.	3ª	7	48	31	2.244,93
Piano di Catanzaro	7	4	—	Seminativo	3ª	16	37	87	3.767,10
Id.	7	6	—	Id.	3ª	13	70	09	3.151,22
					Totali	193	57	11	51.717,32

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: col fiume Agri e con terreni della stessa ditta;
Sud ed *Est*: con terreni della stessa proprietaria.
Nord-Est: con la strada comunale La Rabettana.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3434.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Miele Achille fu Michele, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Miele Achille fu Michele, per i terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli aticoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Miele Achille fu Michele, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 70.44.26, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 74. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Miele Achille fu Michele, in comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 2091)					
Ofanto	108	7	—	Incolto produttivo	un.	2	70	44	35,16
Posta miele	108	9	—	Seminativo	1ª	18	78	38	10.331,09
Id.	108	6	—	Id.	1ª	5	80	00	3.190,00
Id.	108	3	a	Pascolo	3ª	0	90	88	109,06
					Totali	28	19	70	13.665,32

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con lo stesso Miele Achille;
Sud: col fiume Ofanto;
Est: con Zampaglione Giorgio fu Lorenzo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 2091)					
Posta Miele	108	10	—	Seminativo	4ª	42	24	56	5.069,47

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-Est: con Compagnia Anonima Assicurazione « Torino »;
Nord-Ovest: con Cannone Giuseppe e Giovanni fu Nicola;
Est: con Zampaglione Giorgio e Luigi fu Lorenzo;
Sud: con proprietà dello stesso.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 3.483.932,95 (tremilioniquattrocentoottantatremilanovecentotrentadue e novantacinque centesimi) per il 1° Corpo e di L. 1.444.798,95 (unmilionequattrocentoquarantaquattromilasettecentonovantotto e 95 centesimi), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	28	19	70	13.665,32
2° Corpo	42	24	56	5.069,47
In complesso	70	44	26	18.734,79

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 4.928.731,90 (quattromilioninovecentoventottomilasettecentotrentuno e novanta centesimi), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3435.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Palieri Costanza e Lavinia fu Consalvo, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Palieri Costanza e Lavinia fu Consalvo, in parti uguali, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 20 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Palieri Costanza e Lavinia fu Consalvo, in parti uguali, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 6.85.08, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, nei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 75. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Palieri Costanza e Lavinia fu Consalvo in parti uguali, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 5534)					
Montereccio Coccia	313	3	—	Seminativo	2ª	6	85	08	2.671,82

Il terreno sopradescritto confina
Nord-Est: con Logoluso Antonio fu Pietro;
Est: con Fascolla Michele;
Sud: con tratturo Candela Monte Gentile;
Ovest. con la stessa proprietà.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 694.673,20 (seicentonovantaquattromilaseicentosettantatre e venti centesimi), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3436.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Paolicelli Raffaele di Nicola, in comune di Apricena (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Paolicelli Raffaele di Nicola, per i terreni ricadenti nel comune di Apricena (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 20 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Paolicelli Raffaele di Nicola, relativo ai terreni ricadenti nel comune d Apricena (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 9.70.41, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 76. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Paolicelli Raffaele di Nicola, in comune di Apricena (provincia di Foggia), trasferiti in pripriètà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1351)									
Mezzana querce	62	50	—	Seminativo	2ª	9	70	41	4.172,76

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-Est: con la strada comunale Apricena-Stazione S. Marco in Lamis;
Est: con la strada vicinale Tratturalo della Puglia;
Sud-Ovest: con la stessa proprietà;
Nord-Ovest: con Paolicelli Donato di Nicola.
L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.084.917, 60 (unmilioneottantaquattromilanovecentodiciassette e sessanta centesimi), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3437.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pasanisi Luigi fu Aurelio, in comune di Avetrana (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pasanisi Luigi fu Aurelio, per i terreni ricadenti nel comune di Avetrana (provincia di Taranto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 20 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pasanisi Luigi fu Aurelio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Avetrana (provincia di Taranto), per una superficie di ettari 18.79.51, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 77. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pasanisi Luigi fu Aurelio, in comune di Avetrana (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 3643)									
Strazzati	5	80	—	Vigneto	2ª	18	79	51	25.373,39

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con la strada vicinale Pozzelle n. III;
Nord-Est: con la strada vicinale Pozzelle n. II:
Est: con la strada vicinale Pozzelle n. IV;
Sud: con la proprietà Arnò Giambattista fu Carlo ed altre.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 8.500.085, 65 (ottomilionicinquecentomilaottantacinque e sessantacinque centesimi), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3438.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pasquale Maria Nicola fu Michele, in comune di San Paolo Civitate (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pasquale Maria Nicola fu Michele, per i terreni ri-

cadenti nel comune di San Paolo Civitate (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pasquale Maria Nicola fu Michele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Paolo Civitate (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 15.32.62, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 78. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pasquale Maria-Nicola fu Michele, in comune di San Paolo Civitate (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1048)									
Carlo Tosques	27	1	—	Seminativo	2ª	4	59	50	1.975,85
Id.	27	7	—	Pascolo	2ª	7	94	82	1.430,68
Id.	27	2	—	Seminativo	3ª	2	78	30	946,22
				Totali		15	32	62	4.352,75

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: col Canale Rovello;
Est: col Tratturo Aquila-Foggia:
Sud con la stessa proprietà;
Ovest: con Pasquale Matteo fu Giacomo e Petroni Vincenzo.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.122.139,30 (unmilionecentoventiduemilacentotrentanove e trenta centesimi), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Prezzo L. 480 Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.